

Ns. Rif.: 260/22/VD

Milano, 29 agosto 2022

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Riunione del 6 settembre 2022 - Modifica OdG

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA Carla RONCHI Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Mauro DE FRANCO	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Luca FERRIANI Antonio SANTORU	Sylvain LOISEAU

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Si informa il GdI Antiriciclaggio che l'ordine del giorno della riunione in oggetto è modificato come segue:

1. esame e commento del prototipo di questionario AML Banca d'Italia;
2. **esame e commento Schema di provvedimento UIF recante "Indicatori di anomalia";**
3. varie ed eventuali.

Con riferimento al punto 2. del suddetto OdG, si informa che l'UIF sta lavorando ad una bozza di provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia elaborati dalla UIF stessa per agevolare le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Si allegano i documenti pervenuti all'Associazione per il tramite dell'ABI, che ha inoltre comunicato quanto segue:

L'UIF segnala che gli indicatori in questione, già oggetto di preliminare confronto con la Guardia di Finanza e le Autorità di vigilanza, sono destinati a sostituire i precedenti indicatori in materia, per la gran parte risalenti a oltre 10 anni fa, e sono stati definiti nell'ottica di contemperare le esigenze di aggiornamento delle operatività rilevanti con quelle di semplificazione e sistematizzazione delle molteplici fattispecie indicate nel corso del tempo in provvedimenti indirizzati alle diverse categorie di segnalanti.

L'UIF ritiene pertanto che sulla base del nuovo provvedimento i destinatari degli obblighi potranno qualificare in maniera chiara e appropriata le tipologie di attività da esaminare, evitando indiscriminate assimilazioni tra anomalie e sospetti, e saranno chiamati a correlare sempre i profili soggettivi e oggettivi dell'operatività individuata, descrivendo le valutazioni compiute anche quando esse muovono da procedure automatiche di selezione.

La bozza di provvedimento contiene alcune novità significative principalmente inerenti:

1. *alle definizioni: la nozione di "operatività" è volta a comprendere tutte le possibili attività rilevanti richieste a/svolte dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio; la nozione di "soggetto cui è riferita l'operatività" è stata introdotta per semplificare la formulazione degli indicatori e dei relativi sub-indici e chiarire che l'individuazione dei sospetti può riguardare a seconda dei casi sia il cliente sia una platea più ampia di soggetti rilevanti;*
2. *alla struttura degli indicatori e ai principi e criteri che devono guidare il destinatario nell'applicazione dei medesimi ai fini della compiuta rilevazione del sospetto; le previsioni in argomento contenute negli articoli 3 e 4 della bozza di provvedimento sono particolarmente importanti e per questo sono state anche oggetto di apposito disclaimer nelle sezioni A, B e C, allegate al provvedimento stesso e recanti gli indicatori di anomalia;*

Quanto alle citate sezioni A, B e C, l'UIF evidenzia che esse si rivolgono a tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio con l'avvertenza che solo gli indicatori da 8 a 25 della sezione B sono presi in considerazione dai destinatari solo se pertinenti all'attività da essi svolta.

Inoltre, fermo restando che gli indicatori e i sub-indici possono contenere profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi, la "sezione A" contiene gli indicatori relativi ai profili più marcatamente soggettivi; due indicatori (n. 7 e 8), con i relativi sub-indici, sono riferibili alle persone politicamente esposte (PEP) e a coloro che, pur non rientrando nella nozione di PEP, rivestono gradi apicali in amministrazioni ed enti che perseguono finalità pubbliche (c.d. persone a rilevanza pubblica); la "sezione B" enuclea gli indicatori relativi ai profili più marcatamente oggettivi dell'operatività e contiene ulteriori indicatori (dal n. 9 al n. 25) inerenti a specifici settori; la "sezione C" riguarda il rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

La discussione nell'ambito del Gdl servirà a raccogliere le eventuali osservazioni del settore del factoring in merito alla bozza allegata e ad istruire, se del caso, la posizione di Assifact nell'ambito della consultazione preliminare attualmente in corso in seno all'ABI.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera e), del citato d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) “al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”, e in particolare l'articolo 7, comma 2, in base al quale “ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio”;

Considerata l'esigenza di agevolare i destinatari nella valutazione dei profili di sospetto, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;

[rivedere i visti e le definizioni alla fine del lavoro]

ADOTTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

- a) “*decreto antiriciclaggio*”: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- b) “*decreto compro oro*”: il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni;

- c) “*destinatario*”: ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 2 del presente Provvedimento;
- d) “*operazioni sospette*”: operatività da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
- e) “*Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata*”: rientrano in tale ambito paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali¹. Rientrano nella definizione in ogni caso i Paesi terzi ad alto rischio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonché i Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata²;
- f) “*operatività*”: l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o più prestazioni professionali.
- g) “*soggetto cui è riferita l’operatività*” (in breve anche “*soggetto*”): il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo o il beneficiario del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario. Ai soli fini del presente Provvedimento, rientrano nella definizione anche i collaboratori esterni del destinatario (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) nel caso in cui egli se ne avvalga per lo svolgimento della propria attività ovvero, con riferimento all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020³ nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute);
- h) “*soggetto controparte*”: il soggetto diverso da quello cui è riferita l’operatività con cui quest’ultimo si relaziona, limitatamente alle tipologie di operazioni o prestazioni professionali che prevedono il coinvolgimento di più di una parte.

2. Si rinvia all’articolo 1 del decreto antiriciclaggio, del d.lgs. 109/2007 e del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente Provvedimento e nei relativi allegati.

¹ Cfr. Allegato2, lett. C, delle [Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio 2019](#).

² Si tratta dei Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2014), nonché di quelli che rientrano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

³ Cfr. [Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350](#).

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonché agli operatori compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (in breve "destinatari").

Articolo 3

(Indicatori di anomalia)

1. Si forniscono in allegato al Provvedimento, nelle sezioni A, B e C, indicatori di anomalia relativi a profili soggettivi e oggettivi che possono venire in rilievo nell'ambito dell'operatività.
2. Gli indicatori della sezione A, gli indicatori da 1 a 8 della sezione B e gli indicatori della sezione C sono presi in considerazione da tutti i destinatari. Gli indicatori da 9 a 25 della sezione B sono presi in considerazione dai destinatari solo se pertinenti all'attività da essi svolta.
3. Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore generale di riferimento.
4. Taluni indicatori e sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi.
5. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione, l'incoerenza, il carattere non usuale o la illogicità dell'operatività venuta in rilievo) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
6. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici possono riguardare una o più delle figure richiamate nella definizione di soggetto cui è riferita l'operatività ovvero riferirsi, in taluni specifici casi, al soggetto controparte.
7. La sezione A contiene due indicatori (n. 7 e 8), con i relativi sub-indici, riferibili alle persone politicamente esposte (PEP) e a coloro che, pur non rientrando nella nozione di PEP, rivestono gradi apicali in amministrazioni ed enti che perseguono finalità pubbliche (compresi casse ed istituti di previdenza), in società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, nonché, ove noti, i loro familiari, i collaboratori diretti e indiretti, e i soggetti collegati da relazioni di natura economica, affettiva o di altro tipo (c.d. persone a rilevanza pubblica). In tale ambito vanno considerati anche società, associazioni temporanee d'impresa, consorzi, associazioni, trust ed enti partecipati e/o riconducibili, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso lo schermo fiduciario), alla persona con le caratteristiche sopra esposte, avente quindi rilevanza pubblica.

Articolo 4

(Valutazione dei profili di anomalia)

1. I destinatari valutano tutte le informazioni e la documentazione raccolte nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché quelle altrimenti disponibili riguardanti, a titolo esemplificativo, le valutazioni del rischio condotte ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto antiriciclaggio, le richieste ricevute dall'Autorità giudiziaria o dagli Organi investigativi, i provvedimenti delle Autorità di Vigilanza, degli organismi di autoregolamentazione o delle amministrazioni interessate, le valutazioni compiute sotto il profilo del rischio di credito connesso con il cliente ovvero le informazioni aggiornate provenienti dai media o da altre fonti autorevoli e attendibili; la mera rilevazione di una difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata

verifica e quelle tratte da altre fonti ovvero la mera ricezione di una richiesta di informazioni dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi non costituisce di per sé elemento sufficiente per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta, dovendosi sempre valutare l'operatività ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

2. La ricorrenza degli elementi descritti negli indicatori di anomalia è oggetto di valutazione da parte dei destinatari, tenendo conto delle caratteristiche dell'operatività oggetto di esame, in particolare con riguardo al suo contenuto e alle modalità di svolgimento, nonché del contesto in cui la medesima operatività è svolta o anche solo tentata e delle informazioni acquisite ai sensi del decreto antiriciclaggio o del decreto compro oro, indipendentemente dal valore economico dell'operatività stessa e dalla sua effettiva realizzazione.
3. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici contenuti nelle sezioni A, B e C, congiuntamente o singolarmente, avendo presente che l'elencazione non è esaustiva e che le operatività rilevanti sono oggetto di continua evoluzione; vanno pertanto valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.
4. Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
5. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici non rilevano ai fini del sospetto se risultano giustificate da ragioni plausibili individuate dal destinatario sulla base delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica o sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal soggetto cui è riferita l'operatività ovvero altrimenti acquisiti e di cui il destinatario tiene evidenza.

Articolo 5

(Strumenti di selezione automatica)

1. I destinatari indicati nell'articolo 3, commi 2, 3 e 8 del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono di procedure informatiche di selezione automatica delle operatività anomale, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'articolo 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi. Gli altri destinatari valutano l'opportunità di avvalersi di analoghe procedure informatiche se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.
2. I destinatari valutano e approfondiscono le operazioni evidenziate dalle procedure automatiche adottate ai sensi del presente articolo nonché la ricorrenza di sospetti da segnalare alla UIF ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell'articolo 4, comma 4, l'eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operazione e del motivo del sospetto.

Articolo 6

(Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio)

1. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007, e si avvalgono delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di

apposite comunicazioni nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito Internet della UIF.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della UIF.
2. I destinatari applicano il presente Provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i Provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'Interno con Decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal Decreto del 27 aprile 2012).
4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni dell'8 luglio 2010 (Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing), del 9 agosto 2011 (Operatività riconducibile all'usura), del 16 marzo 2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring), dell'11 aprile 2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (Operatività con carte di pagamento) e del 1° agosto 2015 (Operatività *over the counter* con società estere di intermediazione mobiliare)⁴.
5. Il presente Provvedimento sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.

⁴ Tali schemi resteranno comunque consultabili sul sito Internet della UIF, nella sezione denominata ..., per l'ipotesi in cui possano essere utili per la valutazione delle operatività in essi considerate.

Nella individuazione e valutazione dei profili di sospetto i destinatari applicano le previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del Provvedimento.

Si rammenta, in particolare, che gli indicatori della presente sezione sono presi in considerazione da tutti i destinatari.

Gli indicatori della presente sezione e alcuni sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi (ad es. 3.15, 6.4, 7.10, 8.5).

La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici non rilevano ai fini del sospetto se risultano giustificate da ragioni plausibili individuate dal destinatario sulla base delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica o sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal soggetto cui è riferita l'operatività ovvero altrimenti acquisiti e di cui il destinatario tiene evidenza.

Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

1. **Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari e richiede di svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente con il suo profilo soggettivo.**
 - 1.1. Il soggetto, a fronte della richiesta di esibire la documentazione o le informazioni di prassi, rinuncia immotivatamente all'operatività o richiede di svolgerne una differente, soprattutto se quest'ultima comporta un aggravio di costi a proprio carico.
 - 1.2. Il soggetto si rifiuta o mostra riluttanza nel fornire adeguate spiegazioni circa l'origine dei fondi riferibili all'operatività, specie quando questi provengono dall'estero e in particolare da Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
 - 1.3. Il soggetto nei casi in cui è prevista l'ostensione della propria documentazione contabile si rifiuta o mostra riluttanza nel mostrarla ovvero, nel caso di attività di revisione legale, nega l'accesso alle strutture (propri clienti, fornitori, consulenti) dalle quali possono essere acquisiti elementi utili per le valutazioni svolte dal destinatario.
 - 1.4. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi, il soggetto si rifiuta o mostra riluttanza nel fornire informazioni o documentazione di prassi, relative alla provenienza o all'autenticità del bene, all'acquirente o al venditore ovvero alle modalità di pagamento del corrispettivo.
 - 1.5. Il soggetto incaricato dell'amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, specie se oggetto di procedimento di rimpatrio nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, rifiuta o mostra riluttanza nel fornire indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo delle medesime;
 - 1.6. Nei casi di operatività con *trust*, il *trustee* si rifiuta o mostra riluttanza nel fornire la documentazione essenziale inerente al *trust* ostacolando l'individuazione del titolare effettivo o dello scopo del *trust*.
 - 1.7. Nell'ambito del servizio di trasporto di valori (contante, titoli o altro) il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta o mostra riluttanza nel fornire informazioni sul soggetto servito (dati identificativi, prevalente attività e area geografica di residenza o sede, situazione economica e patrimoniale, origine dei valori trasportati);
2. **Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni che appaiono non veritiere o che risultano del tutto carenti, anche a seguito di solleciti, o ingiustificatamente difforni da quelle**

altrimenti reperibili ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente con il suo profilo soggettivo.

- 2.1. Il soggetto produce documenti contraffatti inerenti: allo scopo o alla natura del rapporto; all'attività esercitata (ad es. documentazione relativa all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che, in base alle informazioni acquisite, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro); alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in caso di soggetto diverso da persona fisica, dell'eventuale gruppo di appartenenza (ad es. documentazione contabile apparentemente manipolata); al potere di rappresentanza; all'identità dei delegati alla firma; alla struttura di proprietà o di controllo; all'origine dei fondi; alle finalità della prestazione o delle operazioni richieste.
- 2.2. Il soggetto omette di indicare l'esistenza di patti parasociali, di modifiche al contenuto del trust ovvero dell'esistenza di *letters of wishes* del disponente al fine di occultare o rendere comunque difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo.
- 2.3. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti con quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti, quali a titolo esemplificativo: archivi camerali, ivi compreso il registro dei titolari effettivi; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.
- 2.4. Nel caso di operatività in valute virtuali, il soggetto fornisce informazioni circa l'origine delle disponibilità che risultano contraddittorie o comunque non coerenti con quelle altrimenti ottenibili, ad esempio, mediante analisi delle transazioni ovvero mediante scambi di informazioni con altri destinatari.
- 2.5. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi, il soggetto fornisce informazioni o documentazione a supporto della provenienza o autenticità del bene che appaiono false o alterate, o comunque difformi da informazioni o documentazione altrimenti disponibili.
- 2.6. Nell'ambito del *correspondent banking*, l'ente rispondente fornisce informazioni riguardo allo scopo del rapporto e alla tipologia di operatività prospettata (ad es. volumi e tipo di clientela per conto della quale viene convogliata operatività sul rapporto di corrispondenza), che sono incoerenti con la movimentazione concretamente riscontrata sul rapporto di corrispondenza.
- 2.7. Il soggetto cui è riferita l'operatività di trasporto di valori rende dichiarazioni circa la tipologia o il valore dei beni trasportati che appaiono del tutto incoerenti tra di loro o con il luogo di consegna o di ritiro dei beni o con l'attività e la condizione economico-patrimoniale sua o del soggetto servito, o con il numero, il peso o le dimensioni dei plichi sigillati.
- 2.8. Il soggetto cui è riferita l'operatività di custodia di valori fornisce informazioni che appaiono del tutto illogiche circa il proprio profilo soggettivo o quello del soggetto autorizzato ad accedere ai medesimi valori (ad es. sull'età, sull'attività, sulla condizione economico-patrimoniale), i rapporti con il soggetto autorizzato ad accedere o circa il valore dichiarato/assicurato.

3. Il soggetto cui è riferita l'operatività adotta un comportamento del tutto difforme da quello comunemente tenuto nella prassi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente con il suo profilo soggettivo.

- 3.1. Il soggetto evita contatti diretti con il destinatario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e del tutto incoerente con l'attività svolta o varia molto frequentemente i soggetti delegati (per esempio ad accedere ai beni dati in custodia).
- 3.2. Il soggetto rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se in un momento immediatamente successivo a quello in cui è entrato nella disponibilità dei medesimi.

- 3.3. Il *trustee* rilascia frequenti deleghe a operare, specie se a favore del disponente o di soggetti noti per essere collegati a quest'ultimo, per esempio da rapporti di parentela, di affinità o di lavoro, ovvero effettua operazioni di gestione con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari.
 - 3.4. Il soggetto chiede che le comunicazioni a esso rivolte siano trasmesse a un recapito diverso da quello indicato (ad esempio, residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare, applicazione *web* o mobile o altro strumento di comunicazione a distanza) o non risulta rintracciabile ai recapiti indicati ovvero chiede l'invio diretto delle comunicazioni a soggetti a lui non collegati ovvero varia molto frequentemente dipendenza dell'intermediario, indirizzi e-mail, credenziali di identificazione, username e indirizzi IP.
 - 3.5. Il soggetto, specie se organizzazione non lucrativa, presenta numerosi elementi coincidenti (indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi, anche di esponenti aziendali o soci, credenziali di identificazione) con quelli di altri soggetti.
 - 3.6. Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.
 - 3.7. Il soggetto dimostra di essere privo delle caratteristiche, delle competenze o delle conoscenze normalmente attese per il settore di attività o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore.
 - 3.8. Il soggetto dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operatività che intende svolgere o non appare interessato a chiedere informazioni e, nei casi di operatività relative a immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, anche delle transazioni, del settore di riferimento, delle caratteristiche o del valore dei beni e dell'entità delle commissioni di intermediazione ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti.
 - 3.9. Il soggetto che intende richiedere un'operatività di cambio valuta, anche virtuale, sembra non conoscere l'esatta quantità di denaro cambiata ovvero si mostra indifferente di fronte a un tasso di cambio particolarmente sfavorevole.
 - 3.10. Il soggetto sembra avere scarsa familiarità con la tecnologia utilizzata o essere privo di conoscenze adeguate rispetto all'operatività richiesta specie nei casi di operatività fondate su tecnologie informatiche, anche basate su *Distributed Ledger Technology* (DLT), o realizzate mediante acquisto di strumenti finanziari o di prodotti di investimento assicurativi ovvero di ricorso a schemi di gestione collettiva del risparmio (es. fondi comuni, SICAV, SICAF, FIA, ecc.) o di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*).
 - 3.11. Il soggetto è costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività ovvero alle modalità di esecuzione della prestazione.
 - 3.12. Il soggetto varia ripetutamente la documentazione commerciale, la lettera di credito ovvero i termini di pagamento della transazione, in particolare nell'ambito della finanza commerciale (c.d. *trade finance*).
 - 3.13. Il soggetto persona fisica si dichiara non occupato e si caratterizza per operatività costituita da bonifici ricorrenti a favore di società di gestione di sistemi di *cash back multibrand* con provvista in contanti.
 - 3.14. Il soggetto persona fisica che richiede di effettuare acquisti funzionali ad attività imprenditoriali (es. fabbricato industriale) non svolge alcuna attività della specie ovvero non ha partecipazioni o non ricopre incarichi amministrativi in società o enti.
- 4. Il soggetto cui è riferita l'operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente con il suo profilo soggettivo.**
- 4.1. Il soggetto non persona fisica è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società caratterizzate da catene partecipative che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità

del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*, specie se costituite in Paesi o aree geografiche ad alto rischio.

- 4.2. Il soggetto non persona fisica è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo.
- 4.3. Il soggetto non persona fisica è di recente costituzione ovvero è recentemente divenuto operativo a seguito di un periodo di inattività e presenta più amministratori o soci, specie se di maggioranza, che per profilo soggettivo (età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata) appaiono come meri prestanome.
- 4.4. Il soggetto non persona fisica presenta strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società (ad esempio, mediante conferimento di beni in G.E.I.E.¹ di diritto estero, costituito tra società o enti riconducibili ai medesimi titolari effettivi residenti in Italia).
- 4.5. Il soggetto che intende svolgere l'operatività, specie a distanza, si avvale di un referente che non riveste ruoli formalizzati nell'attività di impresa o comunque non ha alcuna relazione nota con il soggetto stesso, ma mostra di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali o comunque all'attività di quest'ultimo, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario (ad es. via e-mail, per mezzo di altri strumenti di comunicazione ovvero attraverso la ricezione della corrispondenza riferita al soggetto).
- 4.6. Il soggetto che intende svolgere l'operatività si avvale di un referente che risulta svolgere il medesimo ruolo per una moltitudine di altri soggetti, canalizzando presso di sé la maggior parte delle interlocuzioni con il destinatario (ad es. via e-mail, per mezzo di altri strumenti di comunicazione a distanza ovvero attraverso la ricezione della corrispondenza riferita al soggetto) in modo da sembrare il dominus dell'operatività, specie con riguardo allo svolgimento di operazioni di investimento e se privo di qualifiche rispetto all'esecuzione delle predette operazioni.
- 4.7. Il soggetto è un *trust* caratterizzato alternativamente da: presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del *trust*; coincidenza tra disponente e *trustee* (c.d. *trust* auto-dichiarato), tra disponente e guardiano, nei casi di rapporti o operazioni con *trust* ovvero sussistenza di collegamenti noti, per esempio sulla base di rapporti di parentela, di affinità o di lavoro tra gli stessi; revoca del *trustee* da parte del disponente/guardiano priva di apparente giustificazione; finalità che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del *trust* ovvero tra disponente e guardiano.
- 4.8. Nei casi di operatività con *trust*, il *trustee* e il disponente o le società facenti capo ai medesimi soggetti presentano medesimi interessi economici o altri stretti elementi di connessione che potrebbero determinare profili di opacità circa la titolarità effettiva e configurare forme di interposizione fittizia.
- 4.9. Nel caso di *Initial Coin Offering* connessa a valute virtuali il soggetto che lancia l'offerta o che la sottoscrive, anche in parte, presenta strutture opache che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'idoneità del titolare effettivo e non garantisce informazioni sufficienti sull'origine e la destinazione dei fondi impiegati.

5. **Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a**

¹ Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) è un organismo di cooperazione transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica (persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività (attività professionali, di promozione dei prodotti del settore agroalimentare, di supporto alla gestione delle infrastrutture di diversi paesi ecc.), a condizione che appartengano almeno a due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall'attività del GEIE. Di solito è costituito per la partecipazione a grandi appalti pubblici.

soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero appare avere un dubbio profilo reputazionale per la presenza di notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad esempio inerenti al coinvolgimento in scandali finanziari o all'assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 5.1. Nei casi di operatività realizzata con uno strumento di segregazione patrimoniale (es. *trust*), quest'ultimo viene utilizzato da parte di un soggetto che risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro, soprattutto qualora vi sia il sospetto che il ricorso allo strumento o il conferimento dei beni sia avvenuto in costanza o in data prossima all'attività criminosa e i beni conferiti siano collegati a quest'ultima.
- 5.2. Il soggetto o persone fisiche a questi strettamente collegate risultano sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e richiedono la consegna o il trasferimento delle disponibilità a essi riferibili (ad esempio la liquidazione di polizza assicurativa o di rapporti di capitalizzazione o investimento), soprattutto se a favore di terzi o verso l'estero.
- 5.3. Il soggetto risulta sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimento di sequestro e ordina rilevanti bonifici in favore di società di gestione di sistemi di *cash back* apparentemente connessi a contratti di convenzione con quest'ultime, offrendo agli aderenti al programma di fidelizzazione servizi non coerenti con la sua attività.
- 5.4. Il soggetto o le sue controparti sono note per lo svolgimento di attività riservate in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se vengono in rilievo per ripetuti trasferimenti di fondi apparentemente giustificati per la realizzazione di obiettivi di investimento.
- 5.5. Il soggetto sembra fungere da prestanome di figure coinvolte in procedimenti penali o di prevenzione o destinatarie di connesse misure personali o patrimoniali o gravate da eventi pregiudizievoli in relazione a operatività che potrebbero essere volte al reinvestimento di proventi di probabile origine illecita.

6. Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o disponibilità finanziarie nei medesimi Paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 6.1. Il soggetto non presenta documentazione o giustificazioni adeguate circa la disponibilità di fondi o altri *assets* presso Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 6.2. Il soggetto intende svolgere un'operatività avente ad oggetto il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la stipula di un contratto di amministrazione per conto terzi con una società fiduciaria estera avente sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 6.3. Il soggetto tenuto a regolare la compravendita di bene di importo significativo intende avvalersi di intermediari aventi sede all'estero, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 6.4. Il soggetto richiede di eseguire acquisti di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, o di regolare operazioni di natura mobiliare o immobiliare, con provvista proveniente da intermediari insediati in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali Paesi o aree.
- 6.5. Il soggetto residente all'estero, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, ha importanti connessioni con il territorio italiano (come ad esempio la disponibilità di abitazione permanente, lo stabilimento del proprio centro d'interessi personali o

economici o il soggiorno abituale nel territorio italiano) tali da far ritenere dubbia l'effettività della residenza stessa.

7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona a rilevanza pubblica e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

- 7.1. Il soggetto acquista immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, o regola operazioni di natura mobiliare o immobiliare, concluse nel suo interesse, utilizzando risorse di terzi, specie se emergono relazioni d'ufficio, di affari o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.
- 7.2. Il soggetto fa realizzare o ristrutturare un immobile di sua proprietà da parte di una società di costruzioni che riceve pagamenti, anche recanti causali generiche, da imprese, o entità a queste collegate, vincitrici di appalti indetti dall'ente o dalla società collegata al medesimo soggetto a rilevanza pubblica.
- 7.3. Il soggetto riceve pagamenti per prestazioni di servizi, i cui importi appaiono sproporzionati rispetto alla natura dell'incarico, specie se i committenti siano soggetti titolari di interessi in procedure/attività pubbliche o soggetti ad essi collegati, o in relazione ai quali non vi è alcuna evidenza dell'esecuzione della prestazione svolta.
- 7.4. Il soggetto riceve pagamenti da parte di intermediari, a fronte di prestazioni di tipo consulenziale, dell'espletamento di cariche o della partecipazione a comitati o gruppi di lavoro svolti a favore dell'erogante, specie se tali proventi appaiano sproporzionati rispetto alla natura della prestazione, alla prassi o incoerenti rispetto all'impiego e alla formazione professionale del soggetto medesimo.
- 7.5. Il soggetto, specie se titolare di partita IVA di recente apertura e in assenza di specifiche abilitazioni o qualifiche professionali (es.: attività di consulenza, servizi di supporto alle imprese e analoghe), riceve pagamenti per prestazioni di servizi rese nei confronti di un unico committente o di un numero ristretto di committenti, anche collegati.
- 7.6. Il soggetto effettua operazioni su immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano da quelli di mercato, con un ingiustificato vantaggio a proprio favore.
- 7.7. Il soggetto investe per importi molto elevati in beni immobili che modificano la destinazione d'uso (ad es. terreno agricolo che diventa edificabile).
- 7.8. Il soggetto risulta beneficiario di fondi provenienti da ordinanti, italiani o esteri, che operano in settori in cui il soggetto ricopre incarichi o posizioni di influenza.
- 7.9. Il soggetto risulta una persona politicamente esposta di un altro Stato e intende svolgere un'operatività funzionale esclusivamente a effettuare operazioni di trasferimento da e per l'estero.
- 7.10. Il soggetto presenta una movimentazione molto contenuta, con operazioni in uscita assenti o limitate, nonostante sia noto per avere un tenore di vita agiato.

8. Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un'associazione, fondazione o ente similare riconducibile a una persona a rilevanza pubblica ovvero a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente.

- 8.1. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, e le relative somme sono impiegate per scopi diversi da quelli perseguiti dal soggetto stesso, specie se risultano prelevamenti di contanti o addebiti per spese di natura personale.

- 8.2. Il soggetto riceve contributi, anche a titolo di donazione, da titolari di interessi in procedure o attività pubbliche o da soggetti ad essi collegati che potrebbero essere in contrasto con le norme vigenti in materia di trasparenza delle contribuzioni in favore dei partiti e dei movimenti politici e dei soggetti ad essi equiparati, specie qualora si siano verificate repentine variazioni degli organi direttivi o di gestione, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, o recenti modifiche degli atti costitutivi o degli statuti delle associazioni o fondazioni beneficiarie.
- 8.3. Il soggetto sottoscrive investimenti o disinvestimenti di natura mobiliare o immobiliare che presentano un rapporto rischio/rendimento non in linea con il suo profilo o una configurazione economicamente o finanziariamente illogica o svantaggiosa.
- 8.4. Il soggetto intende svolgere una operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio immobiliare a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa.
- 8.5. Il soggetto risulta l'acquirente finale di immobili oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.

Nella individuazione e valutazione dei profili di sospetto i destinatari applicano le previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del Provvedimento.

Si rammenta, in particolare, che gli indicatori da 1 a 7 della presente sezione sono presi in considerazione da tutti i destinatari; quelli da 8 a 25 sono presi in considerazione dai destinatari solo se pertinenti all'attività da essi svolta.

Taluni indicatori e sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi (ad es. 1.6, 1.16, 2.20, 3.8, 8.11).

La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici non rilevano ai fini del sospetto se risultano giustificate da ragioni plausibili individuate dal destinatario sulla base delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica o sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal soggetto cui è riferita l'operatività ovvero altrimenti acquisiti e di cui il destinatario tiene evidenza.

Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

1. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto non persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.

- 1.1. Operazioni di importo significativo (quali acquisizione di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, trasferimenti di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende o di diritti su beni immateriali, costituzione di società o enti, conferimento di beni in *trust*, investimenti finanziari, accordi transattivi stragiudiziali, operazioni in valute virtuali) richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che risulta in situazione di significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale, anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.
- 1.2. Operatività, in particolare se ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti intestati a nominativi di minore età ovvero di età molto avanzata o a soggetti incapaci di agire.
- 1.3. Operatività, in particolare se ripetuta o di importo complessivo rilevante, non riconducibile a ovvero non coerente con l'attività del soggetto ovvero con l'oggetto della società o altro ente a esso riferibile, specie se di recente costituzione, o dell'eventuale gruppo di appartenenza.
- 1.4. Utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- 1.5. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- 1.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico, in particolare in assenza di altre movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa.

- 1.7. Consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali prestata per esigenze legate a un'attività con l'estero di dimensioni estremamente contenute.
- 1.8. Operatività, specie se di importo complessivo rilevante ovvero con l'estero, da parte di imprese o enti che non dispongono di una struttura organizzativa adeguata (ad es. per l'assenza di sedi operative, di dipendenti o collaboratori o per la presenza di sedi legali che possono essere ritenute di comodo) ovvero che non presentano altra movimentazione connessa ad attività commerciale o di impresa (es: pagamento di stipendi e imposte).
- 1.9. Operatività del tutto incongruente con le dimensioni (desumibili anche dai dati contabili disponibili) dell'impresa ovvero dell'ente, specie se quest'ultimo è di recente costituzione o se ha registrato un consistente incremento dei volumi dopo variazioni inerenti, ad esempio, alla forma giuridica, alla compagine sociale, agli esponenti, all'oggetto sociale o alla sede legale.
- 1.10. Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.
- 1.11. Richiesta di rimpatrio di attività detenute all'estero il cui valore risulta del tutto incongruo rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto.
- 1.12. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all'attività svolta dal contraente.
- 1.13. Cessioni di crediti prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero a beni immateriali.
- 1.14. Operazioni infragruppo (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, operazioni di compensazione), specie se per importi significativi o compiute da società in difficoltà finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte.
- 1.15. Cessioni di crediti di importo sproporzionato rispetto al complessivo volume di affari dell'impresa o dell'ente, specie se il corrispettivo pattuito è significativamente inferiore al valore nominale dei crediti e se le dimensioni dell'impresa o dell'ente cedente appaiono non coerenti con l'operazione.
- 1.16. Incoerenza del canone mensile di locazione rispetto al valore di mercato del bene ovvero al profilo economico-patrimoniale del conduttore, specie se riluttante nel fornire documenti o informazioni sull'origine dei fondi utilizzati.
- 1.17. Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto ovvero da parte di nominativi a questo collegati, garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.
- 1.18. Rapporti bancari o finanziari intestati a soggetti censiti come "famiglie consumatrici" che presentano una movimentazione manifestamente non personale per volumi o modalità operative ovvero attraverso i quali di fatto si utilizzano crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi (come nel caso di rapporti di "portafoglio commerciale" sui quali è possibile eseguire operazioni di incasso, con o senza anticipo, salvo buon fine, al dopo incasso, sconto, ecc.).
- 1.19. Nelle operazioni di leasing, richieste attinenti a beni di tipologia incongruente con l'attività svolta dagli utilizzatori.
- 1.20. Versamento, a titolo di conferimento, di titoli di credito, di debito o altri strumenti finanziari quando l'importo degli stessi risulti incompatibile con il profilo patrimoniale del conferente.
- 1.21. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali, di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi e/o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo patrimoniale-reddituale e con la struttura organizzativa del beneficiario.

2. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto alla prassi corrente ovvero che è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.

- 2.1. Operatività eccessivamente complessa o involuta rispetto allo scopo dichiarato, specie se coinvolge controparti che esercitano attività non coerenti con quella del soggetto o che prevedono il ricorso alla prestazione di servizi e/o consulenze.
- 2.2. Pluralità di operazioni occasionali richieste o eseguite quando sarebbe più logico e conveniente procedere all'instaurazione di un rapporto continuativo.
- 2.3. Estinzione anticipata di una relazione contrattuale, specie se dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di liquidazione di somme di importo rilevante in contanti o a favore di un terzo o all'estero.
- 2.4. Relazione contrattuale che prevede il versamento di anticipi di importo notevolmente superiore a quello normalmente richiesto.
- 2.5. Relazione contrattuale che prevede il pagamento di somme connesse ad asseriti inadempimenti (es. in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) che, per caratteristiche o importi, appaiono sproporzionate e volte unicamente a giustificare un trasferimento tra le parti.
- 2.6. Nel caso di attività professionale, versamento di fondi sul conto-cliente (conto presso studio professionale) non seguito dalla stipula della transazione, con successiva richiesta di trasferire i fondi depositati a un soggetto terzo.
- 2.7. Stipula di transazione per la risoluzione di un asserito contenzioso tra i soggetti coinvolti, in particolare se non adeguatamente documentata e in presenza di pattuizioni particolarmente svantaggiose per una delle parti.
- 2.8. Operatività per importi rilevanti la cui disponibilità è giustificata da asserite vincite al gioco ovvero da donazioni o lasciti ereditari ovvero da prestiti concessi da controparti apparentemente prive di legami con il soggetto.
- 2.9. Ripetuti accessi a cassette di sicurezza, armadi di sicurezza, caveau, ovvero ripetuti utilizzi di servizi di custodia di contante, beni o altri valori ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati.
- 2.10. Ricorrente sottoscrizione di contratti per l'utilizzo di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza, caveau o di servizi di custodia di contante, beni o altri valori, soprattutto se di breve durata ovvero per finalità non usuali rispetto alla normale attività del soggetto.
- 2.11. Acquisto o proposta di acquisto di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi *crypto assets*, effettuati senza verificare la qualità o le caratteristiche del bene acquistato (es. purezza dell'oro, qualità delle pietre, autenticità dell'opera).
- 2.12. Compravendita di beni di valore che risultano contraffatti o che presentano elementi non in linea con gli standard del settore di appartenenza (ad esempio, nel caso dell'oro relativamente a origine, peso e purezza).
- 2.13. Proposta di acquisto formulata nello svolgimento di asta, con richiesta di una base d'asta o con l'offerta di un prezzo di riserva incoerente con la stima del valore dell'oggetto o con comportamenti sintomatici di un accordo sul prezzo di aggiudicazione.
- 2.14. Rapporti bancari o finanziari con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi sui quali affluiscono somme di importo complessivamente rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili all'attività del soggetto.
- 2.15. Relazioni finanziarie reciproche che appaiono ingiustificate in relazione alla differente attività economica svolta dai soggetti coinvolti, caratterizzate da ripetute operazioni, specie se a cifra tonda, di versamento di assegni o di presentazione di cambiali, di addebito per assegni tratti a favore di beneficiari ricorrenti, di cambio assegni propri in contanti, di versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi, di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari ovvero di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità.

- 2.16. Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti su conti intestati a strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale ovvero a favore di altri rapporti, intestati al soggetto, presso terzi intermediari.
- 2.17. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operatività in un breve lasso temporale, specie se numerose, e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 2.18. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni, specie se il profilo economico-finanziario del soggetto non risulta adeguato.
- 2.19. Ricorrenti richieste di prestiti per importi significativi a cui fa seguito l'estinzione anticipata degli stessi in un breve lasso temporale
- 2.20. Afflussi dall'estero, con operazioni frequenti o di importo significativo, su rapporti che risultano intestati a società partecipate da soggetti insediati in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contanti o da trasferimenti nei medesimi Paesi.

3. Operatività con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto.

- 3.1. Operatività priva di convenienza finanziaria che prescinde da qualsiasi valutazione connessa a rischi e costi complessivi, specie qualora la finalità o il risultato sia quello di trasferire disponibilità economiche all'estero o a favore di nominativi estranei all'ambito dell'attività svolta.
- 3.2. Operatività richiesta o eseguita in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il soggetto.
- 3.3. Acquisti o vendite di beni (immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi *crypto assets*, strumenti finanziari, partecipazioni, contratti, brevetti, marchi, modelli di utilità; disegni e modelli, licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività) a un prezzo significativamente sproporzionato rispetto al valore o alle quotazioni di mercato o al prevedibile valore di stima.
- 3.4. Relazione contrattuale nella quale un soggetto è disposto ad accettare prezzi o commissioni significativamente diversi da quelli mediamente applicati per operatività con caratteristiche simili.
- 3.5. Relazione contrattuale avente a oggetto diritti reali di godimento o di garanzia su beni, anche immateriali, ovvero l'acquisto o la vendita di servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se effettuati con soggetti, anche rientranti nel medesimo gruppo economico, residenti all'estero.
- 3.6. Relazione contrattuale che prevede conferimenti o altri apporti di disponibilità economiche in società o enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.
- 3.7. Investimenti in beni immobili, specie se ripetuti nel tempo, in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi ovvero in assenza di convenienza economica delle operazioni.
- 3.8. Ripetute richieste di operatività da parte di un'impresa non più attiva, in liquidazione ovvero sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria, e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
- 3.9. Reiterata apertura e chiusura di relazioni o rapporti con il destinatario senza lo svolgimento di alcuna operatività significativa ovvero per l'esecuzione di singole operazioni.
- 3.10. Operatività di importo complessivo rilevante effettuata in contropartita con entità che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto.
- 3.11. Acquisto e successiva vendita di uno o più beni immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi *crypto assets*, in un ristretto arco temporale, per importi molto differenti tra loro, specie se l'operatività si traduce in una rilevante perdita economica per il soggetto.

- 3.12. Richiesta del soggetto di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti transitori, su conti *omnibus* o conti dedicati, soprattutto se di importo significativo o provenienti dall'estero o se le somme in questione sono poi trasferite a terzi.
- 3.13. Cessione di crediti derivanti da contratti di appalto di servizi (es. mense, pulizie) per i quali vengono emesse fatture di importo superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, specie se a fronte di pagamenti regolari delle fatture cedute.
- 3.14. Pagamento di canoni di *leasing* da parte del soggetto utilizzatore senza che il bene sia mai stato consegnato.
- 3.15. Nelle operazioni di leasing, ricorso da parte di più soggetti a un medesimo fornitore, il quale esercita un'attività che non appare coerente con le caratteristiche del bene concesso in leasing ovvero risulta privo di un'adeguata struttura organizzativa.
- 3.16. Interruzione da parte del fornitore dei lavori per la realizzazione del bene oggetto del contratto di *leasing* senza che il soggetto dia inizio ad alcuna azione per l'inadempimento, specie laddove l'intermediario interrompa l'erogazione del finanziamento.
- 3.17. Ricorrenti e ingiustificati pagamenti da parte del debitore ceduto all'impresa cedente sebbene siano state effettuate operazioni di notifica della cessione.
- 3.18. Operazioni di investimento, specie se di rilevante ammontare, in strumenti finanziari contestualmente posti a garanzia di operazioni di finanziamento a beneficio dello stesso investitore.
- 3.19. Operazioni di compravendita di beni assegnati all'asta con successiva cessione a terzi ad un prezzo pari o inferiore a quello di aggiudicazione, specie se non coerente con il valore di stima.

4. Operatività frequenti o per importi significativi svolte da un soggetto in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un soggetto qualora non risultino rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti.

- 4.1. Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a persone giuridiche a favore di soggetti che non risultano detenere cariche o partecipazioni nelle stesse ovvero rapporti lavorativi stabili, specie qualora tali deleghe siano utilizzate intensamente o si prevedano interlocuzioni (ad es. via e-mail o per mezzo di altri strumenti di comunicazione a distanza ovvero attraverso la ricezione della corrispondenza presso il delegato o presso il destinatario).
- 4.2. Richiesta di svolgere operatività da parte di uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risultano ricollegabili all'attività economica svolta dal soggetto.
- 4.3. Intervento inaspettato da parte di un terzo al fine di giustificare l'operatività del soggetto, di estinguere anticipatamente le obbligazioni del medesimo o comunque di coprirne l'esposizione, anche richiedendo di concludere accordi transattivi con il destinatario, ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.
- 4.4. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti provenienti, a diverso titolo, da soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza o sono comunque estranei al rapporto negoziale.
- 4.5. Operatività apparentemente eterodiretta o comunque realizzata per conto altrui individuata ad esempio perché il soggetto legge istruzioni da una nota o sembra controllato a vista da altri individui.
- 4.6. Rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi che non appaiono avere alcun collegamento con il soggetto o con il relativo gruppo di appartenenza
- 4.7. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza, caveau o di altri servizi di custodia di contante, beni o altri valori ovvero frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, effettuati per conto di un altro soggetto o con modalità tali da far supporre di operare per un terzo ovvero eseguiti da terzi delegati che operano per conto di soggetti apparentemente non collegati.
- 4.8. Sottoscrizione di contratti per l'utilizzo di cassette di sicurezza, armadi di sicurezza, caveau ovvero per servizi di custodia di contante, beni o altri valori in cui sono rilasciate procure generali o per cui mutano con frequenza elevata i soggetti delegati a svolgere le relative attività.

- 4.9. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi a oggetto diritti su beni immobili.
- 4.10. Richiesta di stipula dell'atto di compravendita da parte di soggetto diverso dal sottoscrittore della proposta di acquisto, specie se proveniente da soggetto agisce in qualità di *trustee* (e lo scopo del trust risulta incoerente con l'operazione).
- 4.11. Pagamento del corrispettivo della compravendita effettuato da trust o società con struttura opaca ovvero proveniente da rapporto acceso presso una banca sita in un paese diverso da quello in cui ha sede l'entità acquirente o in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 4.12. Pagamento del corrispettivo della compravendita a un soggetto terzo, specie se su un rapporto a lui intestato acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede la parte venditrice.
- 4.13. Rilascio di una delega a contrarre in favore di un soggetto avente sede in una località (specie se in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata) distante dalla sede della società o dell'ente cui è riferibile l'operatività, dal destinatario, in particolare se non sono chiari i legami tra delegato e soggetto beneficiario dell'operatività.
- 4.14. Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore in presenza di terze persone che sembrano molto interessate all'operazione.
- 4.15. Compravendita di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore caratterizzate dalla richiesta di regolamento del pagamento del corrispettivo da parte o a favore di terzi.
- 4.16. Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, che non appaiono avere alcun collegamento con l'originario titolare.
- 4.17. Richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene a favore di soggetti diversi dal beneficiario ovvero offerta di pagamento delle rate di finanziamento effettuata con fondi provenienti da terzi.
- 4.18. Nell'ambito dell'operatività dei fondi di investimento chiusi, versamento di somme richiamate dai fondi comuni mediante utilizzo di disponibilità provenienti da rapporti intestati a soggetti diversi dai sottoscrittori delle quote.
- 4.19. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati.
- 4.20. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi.
- 4.21. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risulti collegabile al contraente originario.

5. Ricorso ripetuto ed eccessivo al contante ovvero operazioni effettuate con strumenti del tutto inusuali rispetto alla prassi (contante, valuta estera, oro, gioielli o altri beni di elevato valore), non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.

- 5.1. Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati o diversi dalle ordinarie prassi di mercato.
- 5.2. Pagamento realizzato mediante strumenti provenienti a diverso titolo da soggetti estranei al rapporto negoziale, che risulti incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
- 5.3. Pagamenti, reiterati o di rilevante importo, di rate di finanziamenti o di premio assicurativo mediante il versamento di contante alla scadenza o in periodo di tempo a essa molto ravvicinato.
- 5.4. Pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale ovvero trasferimenti di fondi da e/o a favore di soci, specie se di importo rilevante.

- 5.5. Variazione improvvisa delle istruzioni per l'esecuzione della transazione, specie se accompagnata dall'indicazione di pagare a favore di un soggetto terzo.
 - 5.6. Richiesta di regolare la transazione in contanti, anche con l'intervento di terzi, o in oro o metalli preziosi ovvero valute virtuali, in mancanza di documentazione da cui ne risulti qualità e valore.
 - 5.7. Richiesta di regolare compravendite di immobili, preziosi, oro, quadri e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi *crypto assets*, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale o con modalità inusuali rispetto alla prassi di settore, specie per operazioni di importo rilevante.
 - 5.8. Operazioni frequenti aventi a oggetto strumenti finanziari, per importi complessivamente significativi, effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l'operazione transiti sul rapporto, specie se seguite a breve distanza di tempo da operazioni di disinvestimento in contanti ovvero verso rapporti di terzi.
 - 5.9. Utilizzo ripetuto di banconote di taglio apicale, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote danneggiate o contraffatte.
 - 5.10. Ripetuti versamenti di banconote danneggiate in apparecchiature automatiche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività e/o di nominativi allo stesso collegati.
 - 5.11. Richiesta di consulenza o mediazione in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni di rilevante valore in contanti.
 - 5.12. Operazioni in contanti di importo significativo "extra-conto" o "per cassa" richieste da clienti occasionali o da soggetti con i quali erano stati interrotti i rapporti per motivazioni connesse a operatività anomala.
 - 5.13. Prelevamento di contante di importo significativo ed esecuzione, da parte di altro soggetto di un versamento di importo analogo che – per modalità, tempi e soggetti interessati – lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti.
 - 5.14. Ripetuti prelevamenti e versamenti di contante effettuati dal medesimo soggetto delegato a operare su conti diversi.
 - 5.15. Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da pressoché contemporanei prelievi eseguiti presso sportelli automatici ATM o altri dispositivi.
 - 5.16. Frequenti operazioni in contante per importi di poco inferiori ai limiti di legge, con presumibili finalità elusive degli obblighi antiriciclaggio.
 - 5.17. Operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se sono effettuate senza transito per il rapporto di conto.
 - 5.18. Acquisti di valuta estera che appaiono incoerenti rispetto all'attività svolta dal soggetto, specie se effettuati in località distanti rispetto al luogo ove questi risiede o opera, oppure presso diversi uffici dello stesso destinatario.
- 6. Operatività in titoli e strumenti non dematerializzati, al portatore o all'ordine (assegni, cambiale) che, per modalità, frequenza e importi, risulti incoerente rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, in particolare se caratterizzata dal ricorso a titoli che presentino anomalie formali ovvero frazionata in più operazioni di importo unitario contenuto o immediatamente inferiore ai limiti di legge.**
- 6.1. Acquisto, versamento o presentazione di titoli non dematerializzati di importo significativo, [soprattutto se] con contestuale richiesta di consegna fisica o di liquidazione della somma in contanti o di deposito a garanzia di affidamenti ovvero di trasferimento all'estero o a favore di soggetti diversi dai beneficiari.
 - 6.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.

- 6.3. Dismissione di numerosi titoli detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della relativa provvista in un unico titolo non dematerializzato.
 - 6.4. Presentazione ripetuta di polizze di pegno o altri titoli al portatore da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente.
 - 6.5. Richieste di assegni o vaglia cambiari ripetute e del tutto sproporzionate rispetto alle caratteristiche dell'operatività e al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, specie se i titoli sono privi della clausola di non trasferibilità.
 - 6.6. Richiesta di restituzione di titoli non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'emissione di altri titoli da offrire in garanzia.
 - 6.7. Ripetuti versamenti di assegni bancari o presentazioni di cambiali per importi complessivamente rilevanti, soprattutto se caratterizzati da importi a cifra tonda ovvero emessi o girati da nominativi ricorrenti.
 - 6.8. Ripetuti versamenti o presentazioni di assegni o cambiali non pagati a prima presentazione, soprattutto se seguite dalla presentazione di titoli di analogo importo, ovvero frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso ovvero "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento "a mani notaio" o il protesto.
 - 6.9. Ricorso frequente e per ammontare complessivo elevato a pluralità di titoli al portatore non dematerializzati di importo unitario ridotto.
 - 6.10. Ricorso frequente e per importo complessivo elevato ad assegni, vaglia postali e cambiari privi della clausola di non trasferibilità, specie qualora tali titoli risultino successivamente negoziati all'estero.
 - 6.11. Frequenti operazioni di versamento di assegni d'importo immediatamente inferiore al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità, con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti.
 - 6.12. Frequenti operazioni di versamento o di prelevamento realizzate con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda, con una pluralità di girate da parte di soggetti terzi o che risultano poco leggibili, oppure emessi con la clausola "me medesimo".
 - 6.13. Richiesta di pagamento di titoli non dematerializzati in assenza dei titoli originali, dichiarati smarriti o rubati, da parte di soggetto diverso dal trattario/beneficiario.
 - 6.14. Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo rilevante, che presentano anomalie formali, quali "segni" (simboli, sigle, cifre, ecc.) indicativi di illegittimi passaggi del titolo tra più soggetti ovvero l'inserimento del beneficiario successivamente all'emissione o da persona diversa dal traente/emittente, come da confronto con la firma di girata.
 - 6.15. Operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante contestuali ovvero ravvicinate, riconducibili al c.d. "giro di assegni".
 - 6.16. Movimentazione del rapporto che presenta un elevato numero di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti.
 - 6.17. Versamento di assegni circolari o vaglia cambiari emessi in data molto precedente (a quella del versamento), specie se sia richiesta l'emissione di nuovi assegni circolari ovvero il prelevamento della somma, o di parte di essa, in contanti.
 - 6.18. Frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l'iscrizione in CAI, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.
7. **Movimentazione di strumenti di pagamento o conti online che per l'entità dei volumi complessivi, la pluralità degli strumenti utilizzati ovvero la ripetitività e altre caratteristiche delle operazioni (sequenza cronologica, ricorso al contante, ricorrenza della cifra tonda, assenza di *spending*), non risulti coerente con la finalità dello strumento o del conto, con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con l'operatività del soggetto e/o della rete di soggetti individuati.**

- 7.1. Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive per ammontare o frequenza, specie se connesse con continue operazioni di estinzione dei medesimi strumenti di pagamento.
- 7.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di *spending* ovvero in presenza di limitate operazioni di *spending*, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito o in modo da apparire frazionata.
- 7.3. Versamenti in contanti per volumi complessivamente rilevanti e sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini.
- 7.4. Accrediti di importo non elevato seguiti da immediati prelevamenti, anche frazionati, presso sportelli automatici ATM o altri dispositivi siti in Paesi esteri ovvero da bonifici anche all'estero, specie se a favore di rapporti ricorrenti.
- 7.5. Accrediti effettuati in via esclusiva o preponderante con fondi provenienti da uno o più strumenti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati, in un periodo di tempo molto ravvicinato, da soggetti diversi e per importi complessivamente rilevanti.
- 7.6. Accrediti di elevato importo su strumenti o conti da parte di alcune categorie di *merchant* (ad es. case da gioco), specie se seguiti da prelievi di contanti di ammontare elevato o comunque simile all'importo accreditato.
- 7.7. Addebiti effettuati in via esclusiva o preponderante per trasferire fondi a favore di uno o più ricorrenti strumenti di pagamento o conti online.
- 7.8. Pluralità di ricariche di uno strumento di pagamento o di più strumenti riconducibili a soggetti collegati effettuate da molti soggetti operanti in varie zone seguite dall'immediato trasferimento dei fondi a favore di un unico soggetto o di soggetti collegati.
- 7.9. Ripetuti accrediti apparentemente riconducibili, sulla base delle causali, a operazioni commerciali effettuate tramite piattaforme di vendita di beni o servizi che normalmente prevedono la regolazione delle operazioni di pagamento attraverso le stesse piattaforme, specie se le somme sono immediatamente prelevate in contanti.
- 7.10. Movimentazione concentrata presso esercenti convenzionati in giorni ovvero in orari in cui il *merchant* presumibilmente non è aperto al pubblico.
- 7.11. Operazioni dello stesso segno effettuate in sequenza cronologica (spesso a distanza di pochi minuti) ovvero di segno contrario in un periodo di tempo molto ravvicinato (poche ore o addirittura pochi minuti) – specie se con una pluralità di strumenti di pagamento intestati a soggetti diversi - presso il medesimo punto operativo o sportello automatico ATM ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini.
- 7.12. Operazioni incrociate tra più strumenti o conti, specie se sono assenti o molto ridotte le operazioni di *spending*, e se avvengono mediante accrediti provenienti da uno o più strumenti o rapporti ricorrenti.
- 7.13. Operazioni effettuate a notevole distanza geografica in un arco temporale molto ravvicinato e comunque non coerente con le tempistiche di spostamento tra i diversi luoghi.
- 7.14. Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo *merchant*, soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente.
- 7.15. Richieste di rimborso del valore non speso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare, specie se effettuate presso uno stesso distributore.
- 7.16. Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento o del conto a un terzo che non sembra avere alcun collegamento con il soggetto.
- 7.17. Accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successivo prelevamento, specie se in contanti.
- 7.18. Accrediti e/o addebiti effettuati tramite processi di cash-back in cui gli stessi soggetti, anche ripetutamente, si scambiano prodotti e/o servizi non coerenti con le rispettive operatività.

8. Utilizzo dei servizi di trasferimento di denaro nella forma dell'incasso o dell'invio di rimesse (c.d. *money transfer*) che, per caratteristiche o importi, risulta incompatibile con il profilo economico, patrimoniale o finanziario o con l'operatività del soggetto.

- 8.1. Incassi o trasferimenti di fondi eseguiti con frequenza anomala ovvero per un importo complessivo rilevante in un circoscritto intervallo temporale o comunque nettamente sovradimensionato rispetto al profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
- 8.2. Incassi o trasferimenti di fondi che, per la ricorrenza dei soggetti coinvolti, gli importi ripetitivi o prossimi alle soglie di legge ovvero le date o gli orari delle operazioni, lasciano presupporre il ricorso a tecniche di frazionamento di un unico trasferimento di importo significativo o intenti elusivi delle predette soglie o di limiti quantitativi fissati dal destinatario.
- 8.3. Trasferimenti di fondi eseguiti da un soggetto con numerose controparti (c.d. *one-many*), specie nel caso in cui le controparti siano ubicate in diverse località nazionali o in Paesi diversi.
- 8.4. Trasferimenti di fondi eseguiti da diversi soggetti con una medesima controparte (c.d. *many-one*), specie nel caso in cui detti soggetti provengano da Paesi diversi da quello di origine o di destinazione dei trasferimenti o da quello di appartenenza della controparte delle rimesse o se detta controparte risulta ricevere presso località differenti.
- 8.5. Trasferimenti di fondi ripetuti eseguiti da più soggetti con controparti diverse (c.d. *many-many*), che per le loro caratteristiche comuni (ad es. soggetti, agenzie, data e ora delle operazioni) lasciano presupporre che i flussi siano ricollegabili a un medesimo gruppo.
- 8.6. Trasferimenti di fondi eseguiti da soggetti presso varie località, specie se distanti dalla propria residenza o domicilio.
- 8.7. Trasferimenti di fondi eseguiti da soggetti presso agenzie diverse, anche nel proprio comune di residenza o domicilio, in un arco temporale ristretto.
- 8.8. Trasferimenti di fondi eseguiti tra soggetti e controparti ricorrendo ad agenzie collocate a breve distanza, tale da non giustificare l'utilizzo del servizio (es: stesso comune).
- 8.9. Trasferimenti di fondi in cui il soggetto e il beneficiario coincidono.
- 8.10. Trasferimenti di fondi in cui soggetto o controparte sembrano agire secondo uno schema di triangolazione di un unico flusso, in cui rivestono il ruolo di *receiver* e *sender* (c.d. *flipping*).
- 8.11. Trasferimenti di fondi che per le caratteristiche dei soggetti e delle controparti (es: Paese di origine, profilo economico, età, luogo di residenza) nonché delle operazioni (es: importo, localizzazione) inducono il sospetto di un utilizzo fraudolento dello strumento, [per realizzare condotte riconducibili a truffe, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pedopornografia, finanziamento del terrorismo].
- 8.12. Operatività [dell'agente] connotata da ricorrenza dei soggetti coinvolti ovvero da incassi o trasferimenti di fondi di importo analogo e prossimo alle soglie di legge ovvero ripetuti nel tempo in stretta sequenza cronologica, soprattutto se incoerente con il volume d'affari o rispetto ai Paesi di origine e destinazione dei trasferimenti.
- 8.13. Operatività [dell'agente] connotata da un numero elevato di incassi o trasferimenti di fondi effettuati in nome proprio, di collaboratori o comunque di soggetti contigui (es. familiari o conviventi), tale da far ritenere possibili intestazioni fittizia di operazioni.
- 8.14. Operatività [dell'agente] connotata da evidenti e ripetute anomalie nell'identificazione della clientela o nella raccolta e conservazione delle informazioni inerenti alle operazioni (es: anomalie documentali, operazioni registrate in orari o secondo sequenze che lasciano presupporre l'assenza del cliente).
- 8.15. Operatività [dell'agente] connotata da volumi di rimesse intermedie del tutto sproporzionati rispetto alle caratteristiche del soggetto (es: ubicazione e ampiezza dei locali, orari di apertura al pubblico) e dell'area servita (es: potenziale clientela, numero di agenzie nella medesima area).
- 8.16. Invio di rimesse d'importo unitario immediatamente inferiore alla soglia di legge da parte di soggetti che ripetutamente si presentano nel medesimo ordine sequenziale ovvero in ordine invertito, soprattutto se in un periodo di tempo circoscritto e con operazioni a favore di beneficiari ricorrenti (*fenomeno delle liste*).

- 9. Operatività in strumenti finanziari che per il prezzo, la quantità o il controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, risulta incoerente con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del soggetto ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi, ove non siano riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).**
- 9.1. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari effettuate con la stessa controparte tali da prefigurare un'operazione concertata al fine di trasferire disponibilità ovvero generare minusvalenze o plusvalenze in capo ad una delle parti coinvolte, soprattutto se regolate a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato ovvero se risultano aperte e chiuse in un breve arco di tempo o se hanno a oggetto strumenti con un basso grado di liquidità.
 - 9.2. Reiterata conclusione di contratti con la stessa controparte in mercati regolamentati a negoziazione continua, specie se tale operatività si protrae per un arco temporale significativo con costanti risultati positivi a favore di una soltanto delle parti coinvolte.
 - 9.3. Reiterate operazioni poco trasparenti o complesse di investimento in strumenti finanziari, specie se emessi all'estero, a cui conseguono sistematiche perdite in assenza di iniziative del soggetto volte a contenerle.
 - 9.4. Speculari operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, specie se su strumenti finanziari connotati da un basso grado di liquidità, poste in essere dallo stesso soggetto operante con due diversi destinatari o da soggetti collegati.
 - 9.5. Operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari, specie se per volumi significativi, effettuate da esponenti di organi sociali o da dirigenti di vertice della società emittente ovvero da soggetti a quest'ultimi a diverso titolo collegati.
 - 9.6. Negoziazione per importi complessivi significativi di strumenti finanziari a limitata diffusione, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
 - 9.7. Reciproche operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari realizzati con controparte estera a breve distanza dalla corresponsione dei dividendi.
 - 9.8. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.
 - 9.9. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto, specie se intestato a una società fiduciaria.
 - 9.10. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari, specie se privi di legami (personali, finanziari, commerciali) con il soggetto.
 - 9.11. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo soggetto con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi.
 - 9.12. Sottoscrizione di strumenti finanziari al portatore o non dematerializzati o non muniti di codice ISIN, emessi da enti caratterizzati da una struttura partecipativa e da una operatività poco trasparente, soprattutto se aventi sede in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
 - 9.13. Sottoscrizione di quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, promossi o gestiti da società poco trasparenti quanto agli obiettivi e alle caratteristiche degli investimenti, soprattutto se aventi sede o operanti in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
 - 9.14. Operazioni in titoli per importi significativi che il soggetto chiede di regolare utilizzando il conto omnibus del destinatario, specie se hanno a oggetto strumenti con un basso grado di liquidità.

10. Operatività posta in essere nei mercati *over the counter* che presenta profili di anomalia in relazione al prezzo, alla quantità, al controvalore dei titoli negoziati, nonché in relazione alla modalità di negoziazione, alla tipologia di controparte o all'entità delle commissioni, ove non sia riconducibile a specifiche attività di trading speculativo (ad es. arbitraggio).

- 10.1. Transazioni relative a strumenti finanziari che presentano margini eccezionalmente elevati tra prezzo di acquisto e di vendita, eseguite con controparti ricorrenti nella stessa giornata o comunque in date molto ravvicinate.
- 10.2. Molteplici operazioni di acquisto e vendita su uno o più titoli, in cui le transazioni, che singolarmente considerate si chiudono in perdita, sono sistematicamente compensate da altre in forte guadagno, con un risultato netto complessivo a fine giornata sempre positivo, spesso a cifra tonda.
- 10.3. Operazioni ripetute e concentrate nei confronti di una medesima controparte o di controparti ricorrenti anche per differenziali di prezzo contenuti, ma su volumi complessivamente significativi di strumenti finanziari scambiati.
- 10.4. Regolamento delle compravendite *over the counter* di titoli oggetto di quotazione in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione a prezzi notevolmente differenti da quelli determinati su detti mercati o sistemi nelle stesse date di negoziazione.
- 10.5. Interposizione di società estere di intermediazione mobiliare in fase di collocamento di strumenti finanziari tra la banca acquirente e la banca capofila che dirige e coordina il consorzio di collocamento.
- 10.6. Ripetute richieste a un intermediario di interporre in una compravendita tra una società di intermediazione mobiliare e la sua controparte quando queste hanno autonomamente raggiunto un accordo.
- 10.7. Trasferimento sistematico - con carattere periodico, costante e unidirezionale - di fondi di importo significativo derivanti dalle attività di intermediazione mobiliare, mediante bonifici verso conti accesi presso intermediari esteri, ad esempio ubicati nel Paese d'origine della società estera di intermediazione mobiliare o in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 10.8. Operazioni poste in essere con società estere di intermediazione mobiliare aventi sede, succursali o operatività prevalente in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero privi di un regime di vigilanza adeguato/equivalente.
- 10.9. Richiesta di regolare l'operatività in titoli *over the counter* con controparti note al destinatario per avere ritenuto di non avviare o di interrompere i rapporti a causa dell'elevato rischio di riciclaggio.

11. Operatività attinente a polizze assicurative nei rami vita che per caratteristiche, ricorrenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l'intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del soggetto, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica.

- 11.1. Richiesta di operatività di rilevante ammontare non adeguata all'età, alla professione, al reddito, alla situazione economica e finanziaria o alle condizioni di salute del soggetto.
- 11.2. Designazione di beneficiari ovvero cambi di contraenza nei riguardi di soggetti con i quali non intercorrono rapporti di parentela o legami affettivi evidenti, specie se per importi complessivamente rilevanti oppure quando il corrispettivo della cessione o il valore della controprestazione dovuta dal cessionario al cedente sono discosti dall'ultimo valore di riscatto del contratto.

- 11.3. Stipula di più polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi.
- 11.4. Stipula di più polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo.
- 11.5. Stipula di polizze con premio di importo rilevante e finalità previdenziale da parte di soggetto in stato di crisi.
- 11.6. Sottoscrizione di polizze di tipo “unit linked” o “index linked” che danno luogo all’investimento, in tutto o in parte, in strumenti finanziari in precedenza di proprietà del soggetto o nei quali il soggetto non può investire in via diretta in quanto non in possesso dei prescritti requisiti patrimoniali e/o professionali, specie se i fondi impiegati per la sottoscrizione sono detenuti presso operatori con sede in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero la gestione patrimoniale dei fondi interni dedicati alla polizza viene affidata a tali operatori dalla Compagnia su mandato vincolante del contraente.
- 11.7. Polizze in cui i medesimi soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non basate su rapporti di parentela o su legami affettivi evidenti (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un’altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza).
- 11.8. Richiesta di un prestito sulla polizza in data prossima a quella di stipula della stessa a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, con richiesta di liquidazione a un soggetto terzo.
- 11.9. [Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l’eccedenza a favore di un terzo].
- 11.10. [Pagamento del premio effettuato da un soggetto terzo privo di legami affettivi o professionali con il contraente.]
- 11.11. Cambi del contraente o del beneficiario poco dopo la stipula della polizza ovvero poco prima del pagamento della prestazione.
- 11.12. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa sottoscritta da società o da altri enti dotati di personalità giuridica in favore del titolare effettivo o degli esponenti della società o dell’ente.
- 11.13. Cambio del beneficiario di una polizza assicurativa in cui il contraente è una persona in età avanzata, specie se c’è un ragionevole sospetto di circonvenzione di incapace o comunque se, a seguito della variazione, interviene la richiesta di liquidazione (recesso o riscatto).
- 11.14. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione), specie se a condizioni sfavorevoli.
- 11.15. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario.
- 11.16. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti in un arco temporale ristretto, soprattutto se richiesti su più polizze o che comportino l’accettazione di condizioni non convenienti.
- 11.17. Costituzione di pegno su polizze vita a garanzia di un prestito erogato a un soggetto diverso dal contraente, specie se per importi rilevanti.
- 11.18. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale o di accertata motivazione, in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero a un soggetto terzo in assenza di motivati rapporti tra le parti
- 11.19. Esercizio del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo.

12. Operatività di natura fiscale o societaria che per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non

coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogico ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- 12.1. Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi sensibilmente difforni da quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente o inattendibile.
- 12.2. Operatività contraddistinta dall'emissione e/o ricezione di fatture aventi un'unica controparte ovvero di un limitato numero di controparti ricorrenti, specie se ubicate all'estero, ovvero di controparti che comunque sembrano inesistenti, di comodo o risultano recentemente costituite.
- 12.3. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali poste in essere da controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 12.4. Pagamento di fatture realizzato con modalità che non agevolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (es. tramite conti di corrispondenza) o che comportano l'intervento di terzi estranei all'operatività.
- 12.5. Assenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal soggetto, specie se per ammontare significativo.
- 12.6. Operazione di disposizione di beni aziendali, realizzate in data anteriore al fallimento che, per le modalità esecutive, appaiono meramente fittizie e/o finalizzate a consentire all'impresa di mantenere il possesso dei beni aziendali.
- 12.7. Contratti di sale and lease back che, per l'oggetto (azienda, ramo d'azienda, cespiti aziendali) e le caratteristiche soggettive delle parti (il cedente è una società in condizione di tensione finanziaria o gravata da pendenze tributarie ingenti e il cessionario è un soggetto legato ai suoi soci o esponenti da vincoli di parentela, affinità o altre connessioni note) appaiono simulati e sorretti dalla precipua finalità di occultare il patrimonio.
- 12.8. Esecuzione, reale o simulata, di operazioni straordinarie, cessioni e/o conferimenti di beni aziendali, azienda o rami d'azienda riferibili a società in situazione di tensione finanziaria e/o gravata da ingenti debiti tributari, in arco temporale di poco anteriore all'apertura di una procedura di liquidazione volontaria, specie se la rappresentazione della situazione debitoria dell'impresa nel bilancio di liquidazione appare poco verosimile.
- 12.9. Operazioni straordinarie, cessioni e/o conferimenti di beni aziendali, azienda o rami d'azienda eseguite tra, in qualità di cedente, una società in condizione di tensione finanziaria o gravata da pendenze tributarie ingenti e, in qualità di cessionario, una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni note), specie se la cedente è neocostituita, inattiva, operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate e/o avvengono a fronte di nessun corrispettivo o incremento patrimoniale o di un prezzo irrisorio.
- 12.10. Trasferimento della sede legale all'estero da parte di società notoriamente in situazione di tensione finanziaria o gravata da ingenti debiti tributari ovvero assoggettata a procedimenti amministrativi, giurisdizionali o procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento di pretese creditorie e/o tributarie, specie ove permanga sul territorio nazionale l'organizzazione funzionale allo svolgimento dell'attività economica.
- 12.11. Costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie quando intervengano minori o soggetti residenti in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 12.12. Sottoscrizione del capitale sociale da parte di soggetto estero non presente in atto e rappresentato a mezzo di procura speciale estera tradotta in italiano.
- 12.13. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture produttive e di personale, con scarsi o nulli, con un'elevata leva finanziaria costituita quasi esclusivamente da debiti di funzionamento e con una bassa o nulla redditività (c.d. cartiere).

- 12.14. Richiesta di operatività per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante o finalizzata a fornire una rappresentazione distorta della situazione economico patrimoniale del soggetto.
- 12.15. Richiesta di operatività da parte di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative che sottende finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

13. Operatività oggetto di revisione legale che per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

- 13.1. Presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difforni rispetto all'operatività del soggetto.
- 13.2. Operazioni contabili ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi da soggetti per beni o servizi non ricevuti.
- 13.3. Sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all'erogazione di servizi o all'acquisto di beni, anche immateriali, che, in base all'attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro.
- 13.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori, specie se tali cambiamenti sono privi di valide giustificazioni.
- 13.5. Operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (relative, ad esempio, a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto.
- 13.6. Alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni di importo significativo ovvero inusuali per il soggetto.
- 13.7. Registrazione nei libri contabili obbligatori di fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto.

14. Movimentazione dei conti di gioco che per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici connessi all'attività di gioco risulta incoerente con il profilo economico del soggetto o inusuale rispetto alla prassi corrente ovvero presenta una configurazione illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

- 14.1. Versamenti sui conti di gioco di somme, specie se di importo rilevante, non utilizzate ovvero utilizzate in minima misura per l'attività di gioco, seguite dal prelievo o dal trasferimento delle somme ovvero dalla chiusura del conto.
- 14.2. Apertura e chiusura con frequenza elevata di conti di gioco, specie se non utilizzati ovvero utilizzati in minima misura per l'attività di gioco.
- 14.3. Richiesta di prelievo delle somme di importo rilevante giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l'apertura del rapporto.
- 14.4. Mancato utilizzo di disponibilità rilevanti presenti sul conto di gioco per un periodo di tempo molto prolungato specie se riconducibili a nominativi che presentano anomalie di tipo soggettivo quali quelle richiamate nella sezione A, indicatore n. 5.
- 14.5. Improvviso e vorticoso aumento dell'attività di gioco a valere su un conto per lungo tempo scarsamente movimentato.

- 14.6. Richieste, specie se ripetute o per somme di importo rilevante, di movimentazione del conto di gioco da parte di uno o più soggetti diversi dal titolare.
- 14.7. Operatività caratterizzata da una sproporzionata frequenza di vincite.
- 14.8. Versamenti o prelevamenti sui conti di gioco effettuati con un numero molto elevato di carte di pagamento ovvero mediante strumenti di pagamento (ad es. in contante presso i punti vendita) o circuiti di trasferimento dei fondi che ostacolano, o comunque non agevolano, la tracciabilità delle movimentazioni.
- 14.9. Pluralità di conti di gioco intestati a soggetti diversi ma riconducibili a un medesimo giocatore o a soggetti collegati (es. sulla base di dati anagrafici, indirizzo e-mail o numero di telefono, identificativo del rapporto bancario o finanziario di riferimento) e utilizzati per effettuare attività di gioco in una logica unitaria.
- 14.10. Attività di gioco posta in essere da più soggetti che, seppur non collegati tra loro sulla base di elementi soggettivi, risulta riconducibile, per tipologia ovvero per modalità di esecuzione delle operazioni, a un medesimo soggetto.
- 14.11. Ripetute perdite al gioco in favore di un medesimo soggetto o di un gruppo di soggetti tra loro connessi, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 14.12. Nei giochi di abilità a più giocatori, ripetuta effettuazione da parte di un soggetto di operazioni di rilancio seguite dall'abbandono della partita.
- 14.13. Attività di gioco concertata tra due o più giocatori che effettuano una serie di rilanci al fine di estromettere dal gioco altri giocatori o far loro investire ulteriori somme.
- 14.14. Attività di gioco caratterizzata da operazioni di elevato ammontare effettuate da uno o più soggetti su un evento sportivo di scarsa rilevanza.

15. Operatività di gioco fisico che per l'intensità o le modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi economici a essa connessi risulta incoerente con il profilo economico del soggetto o inusuale rispetto alla prassi corrente ovvero presenta una configurazione illogica, specie in assenza di un volume di gioco compatibile con la movimentazione.

- 15.1. Operazioni di importo rilevante, specie se frazionate nel tempo, effettuate in contanti, soprattutto mediante il ricorso a banconote di taglio apicale, ovvero mediante circuiti di trasferimento dei fondi che impediscono la tracciabilità delle movimentazioni.
- 15.2. Acquisto di titoli che abilitano all'attività di gioco (ad es. gettoni o *fiches*) per importi complessivi significativi seguito dal mancato utilizzo ovvero dall'utilizzo in minima misura degli stessi per l'attività di gioco e successiva richiesta di cambio o di trasferimento a persona diversa dall'originario acquirente.
- 15.3. Acquisto cospicuo di titoli che abilitano all'attività di gioco (ad es. gettoni o *fiches*) utilizzando contante in banconote di piccolo taglio.
- 15.4. Richiesta di acquisto di titoli che abilitano all'attività di gioco (ad es. gettoni o *fiches*) in possesso di altri giocatori, soprattutto se da effettuarsi in contanti.
- 15.5. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di gettoni di gioco.
- 15.6. Richiesta di cambio di titoli che abilitano all'attività di gioco (ad es. gettoni o *fiches*) dopo un intervallo di tempo molto breve rispetto all'acquisto dei medesimi titoli.
- 15.7. Richiesta di cambio di titoli che abilitano all'attività di gioco (ad es. gettoni o *fiches*) in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato.
- 15.8. Richiesta di riscossione della vincita da parte di un soggetto diverso da quello identificato all'atto dell'acquisto del titolo che abilita all'attività di gioco.
- 15.9. Richiesta di emissione di un titolo di vincita o comunque di accredito della vincita a favore di altri soggetti non legati al richiedente da evidenti rapporti personali o familiari.

- 15.10. Richiesta di pagamento delle vincite o di trasferimento di importi corrispondenti a favore di altri soggetti ovvero in località distanti da quella di residenza o di operatività del soggetto, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 15.11. Richiesta di emissione di un titolo di vincita nel quale confluiscono, oltre a quelle vinte, altre somme versate dal soggetto specie se in contanti.
- 15.12. Richiesta di riscossione di una vincita di importo rilevante mediante presentazione di un titolo privo di uno o più elementi relativi alla giocata (ad es. numero unico identificativo, data e ora, importo, quote oggetto della scommessa, vincita potenziale, estremi identificativi del concessionario o della concessione).
- 15.13. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri soggetti al fine di compensare le rispettive perdite ovvero di trasferire somme tra loro o a favore di controparti ricorrenti.
- 15.14. Utilizzo di somme rivenienti da vincita al gioco dopo un lasso di tempo eccessivamente elevato rispetto al momento in cui il soggetto è entrato nella disponibilità della vincita stessa.
- 15.15. Giocate ripetute, presso un medesimo punto fisico, che riguardano uno stesso evento e puntano su uno stesso esito.
- 15.16. Richiesta di effettuare scommesse sportive, anche tramite soggetti collegati, da parte di atleti coinvolti negli eventi sportivi su cui convergono le scommesse.
- 15.17. Attività di gioco caratterizzata da vincite di importo rilevante conseguite a intervalli regolari, specie se in orari prossimi all'inizio o alla fine dell'orario di apertura in fasce orarie di normale chiusura del punto vendita o delle sale da gioco.
- 15.18. Nel caso di gioco tramite VLT, inserimento di banconote nell'apparecchio, specie se di importo rilevante, accompagnato da assenza di puntate o presenza di puntate minime, rinuncia al gioco e richiesta di incasso mediante il ticket rilasciato dalla VLT stessa.
- 15.19. Richiesta di effettuare ripetute scommesse sul medesimo evento sportivo con plurime giocate frazionate, specie se per importi di poco al di sotto delle soglie previste dalla legge per l'identificazione del soggetto, ma complessivamente di importo elevato.
- 15.20. Richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento, indicando per ciascuna delle scommesse molteplici risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto all'ammontare delle vincite (ad esempio, soggetti che puntano contestualmente su rosso, nero e zero nel gioco della roulette; soggetti che puntano, nelle scommesse sportive a quota fissa, contestualmente su tutti gli esiti possibili delle stesse).
- 15.21. Molteplicità di scommesse su un medesimo evento con esito singolare e/o anomalo (ad esempio, scommesse su cavalli poi sistematicamente ritirati dalla corsa) effettuate contemporaneamente da soggetti diversi.
- 15.22. Chiusura anticipata della raccolta delle scommesse sull'evento durante la normale fase di accettazione delle stesse.
- 15.23. Riscossione presso la medesima sala, in un breve lasso temporale, di un numero elevato di titoli vincenti da parte di un soggetto o di più soggetti collegati, specie se in numero e in valore prevalenti rispetto alle vincite effettuate da altri soggetti.
- 15.24. Improvviso incremento dell'attività di gioco presso un medesimo punto operativo (gestore o esercente) o presso punti operativi situati in località limitrofe.
- 15.25. Operatività di gioco per importi complessivamente rilevanti da parte del titolare del punto vendita o di soggetti allo stesso collegati da rapporti personali, familiari o societari.
- 15.26. Concentrazione presso il punto vendita delle giocate e/o delle vincite su un numero ristretto di soggetti, in particolare se coincidenti col titolare del punto vendita o con nominativi a questo collegati da rapporti personali, familiari o societari.
- 15.27. Elevato ammontare di titoli vincenti riscossi presso un punto vendita, soprattutto se in contanti e per importi complessivamente rilevanti, in assenza di un corrispondente volume delle vendite o dell'attività di gioco effettuata presso quel punto vendita.
- 15.28. Il titolare del punto di vendita – gestore o esercente – risulta intestatario di strumenti di pagamento impiegati per ricaricare/prelevare dai conti gioco intestati a diverse persone fisiche.

- 15.29. Ripetute operazioni di vincita presso il medesimo esercente, specie se in numero prevalente rispetto alle vincite effettuate da altri giocatori.
- 15.30. Attività di gioco caratterizzata da frequenti annullamenti di giocate registrati presso il medesimo punto vendita.

16. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori per importi complessivamente rilevanti (noti o desumibili, ad esempio, dal numero o dalla tipologia di plichi trasportati o dalle dichiarazioni rese dal cliente) relative a soggetti attivi in settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio (ad esempio, compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, casinò, money transfer, gestori di c.d. ATM che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali), con modalità inusuali ovvero incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operatività.

- 16.1. Richiesta di trasporto con ritiro e/o consegna di contanti, titoli o altri valori presso indirizzi non collegati con il soggetto e/o presso terzi non legati da rapporti personali o professionali con il soggetto, specie se per importi rilevanti.
- 16.2. Richieste ripetute di trasporto di contante, titoli o altri valori, con ritiro e/o consegna presso terzi ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del soggetto, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 16.3. Richiesta di trasporto di contanti, titoli o altri valori per importi rilevanti, con ritiro presso sala conta non collegata all'operatore che esercita l'attività di trasporto.
- 16.4. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori, con istruzioni per la consegna o il ritiro a cura di una terza parte per conto del mittente o beneficiario.
- 16.5. Richiesta di trasporto di valori per il regolamento del pagamento di forniture di beni e servizi, qualora tale modalità di corresponsione del prezzo non corrisponda agli usi del commercio o possa essere finalizzata a eludere sanzioni finanziarie internazionali.
- 16.6. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori contenuti in plichi sigillati il cui numero, peso, dimensioni non appaiono coerenti con il luogo di consegna o di ritiro dei beni o con l'attività e il profilo economico-patrimoniale del soggetto.
- 16.7. Richieste di trasporto di contante, titoli o altri valori in entrata/uscita dal territorio nazionale, soprattutto se ripetute e da/verso Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, per cui non risulta essere stata presentata la dichiarazione di trasferimento di contante al seguito ovvero quando in quest'ultima risultino dati incoerenti rispetto alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica o comunque disponibili circa l'operazione di trasporto e/o il profilo del soggetto.
- 16.8. Richiesta di trasporto di contante, titoli o altri valori da o verso specifici sportelli, punti operativi, soggetti privati non titolari delle necessarie licenze o autorizzazioni (es. compro oro, agenti in attività finanziaria o cambiavalute, gestori di c.d. ATM che consentono l'acquisto/vendita di valute virtuali non iscritti nei registri dell'OAM).
- 16.9. Richiesta di effettuare operazioni di custodia di contante, titoli o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del soggetto.

17. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione da o verso specifici sportelli, punti serviti, soggetti privati che, in termini di frequenza, importi, taglio e valuta, non sono compatibili con la consueta operatività ovvero sono incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operatività o con l'attività del singolo punto operativo.

- 17.1. Richieste di operazioni di ritiro o sovvenzione per importi rilevanti presso indirizzi non collegati con il soggetto e/o presso terzi non legati da rapporti personali o professionali con il medesimo soggetto.

- 17.2. Richieste ripetute di operazioni di ritiro o sovvenzione presso terzi ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del soggetto, specie se in Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 17.3. Rinvenimento nella fase di contazione a seguito di operazioni di ritiro ovvero richieste di sovvenzione di un quantitativo di banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500) anomalo rispetto alla consueta operatività del soggetto.
- 17.4. Rinvenimento nella fase di contazione a seguito di operazioni di ritiro, specie se eseguite in date ravvicinate, di un considerevole numero di biglietti, di qualunque taglio, sospetti di falsità o danneggiati (mutilati, macchiati da inchiostro antirapina, scoloriti o decolorati).

18. Operatività in valute virtuali che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto o inusuale rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero presenta una configurazione illogica, specie in assenza di convenienza economica della movimentazione.

- 18.1. Richiesta di svolgere operatività in valute virtuali da parte del medesimo soggetto in un ristretto arco temporale, utilizzando molteplici indirizzi IP, specie se apparentemente localizzati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al soggetto.
- 18.2. Richiesta di svolgere operatività in valute virtuali da parte di soggetti diversi che sembrano tra loro collegati per il ricorrere, ad esempio, del medesimo dispositivo elettronico (*smartphone, personal computer* ecc.) numero di cellulare, indirizzo *e-mail* o dei medesimi strumenti di pagamento.
- 18.3. Richiesta di conversione di valute virtuali in valuta legale per un controvalore complessivamente rilevante, specie qualora le valute virtuali siano state depositate di recente, anche attraverso più operazioni ciascuna di ammontare contenuto.
- 18.4. Ripetuta ricorrenza del medesimo conto o strumento di pagamento per regolare con valuta legale operazioni in valute virtuali richieste da soggetti diversi.
- 18.5. Operazioni di compravendita di valuta virtuale regolate mediante strumenti di pagamento (ad es. carte) che, sulla base delle informazioni a disposizione, sono oggetto di utilizzi fraudolenti.
- 18.6. Molteplicità di conti o strumenti di pagamento utilizzati dal medesimo soggetto per la realizzazione di operazioni di conversione da/in valuta virtuale, specie se in un arco temporale limitato e controvalori complessivamente rilevanti.
- 18.7. Ricorrenza di transazioni in valuta legale o virtuale, corrispondenti a importi rilevanti, preceduta ovvero seguita da un lungo intervallo di tempo caratterizzato da assenza di operatività.
- 18.8. Richiesta di eseguire molteplici operazioni in valute virtuali, corrispondenti a importi rilevanti in valuta legale, a favore di rapporto di nuova apertura o precedentemente inattivo.
- 18.9. Richiesta di trasferire valute virtuali ottenute dalla recente conversione di altra valuta virtuale verso altri beneficiari in un arco temporale limitato.
- 18.10. Ricorrenza di molteplici operazioni di conversione di valuta legale in una o più valute virtuali e contestuale trasferimento delle stesse, anche mediante operazioni di importo unitario contenuto, fino ad azzeramento del saldo del rapporto, specie se la provvista per l'acquisto delle valute virtuali si è formata mediante trasferimenti di valuta legale provenienti da conti o strumenti di pagamento diversi.
- 18.11. Richieste di trasferimento di valute virtuali da parte di soggetti diversi, apparentemente tra loro non collegati, verso un medesimo *address* controparte.
- 18.12. Utilizzo del rapporto incardinato presso il prestatore di servizi in valute virtuali come mero rapporto di transito per trasferimenti di valute virtuali da e verso altri soggetti, per valori corrispondenti a importi rilevanti in valuta legale.
- 18.13. Ripetute richieste di operazioni in valute virtuali con controparti ricorrenti, che generano perdite o utili significativi sempre a carico dei medesimi soggetti.

- 18.14. Richiesta di conversione di valute virtuali in valuta legale a condizioni economicamente svantaggiose, per esempio a causa delle oscillazioni di valore delle valute virtuali o del ricorso a operatori del settore che applicano commissioni più elevate, specie se questi hanno sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato, Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.
- 18.15. Richiesta di trasferimento di rilevanti quantità di valute virtuali verso molteplici beneficiari che non sembrano avere alcun collegamento con il soggetto, specie se in un arco temporale limitato.
- 18.16. Accredito di rilevanti quantità di valute virtuali provenienti da molteplici ordinanti che non sembrano avere alcun collegamento con il soggetto, specie se in un arco temporale limitato.
- 18.17. Ripetuta compravendita in contanti di valute virtuali mediante operazioni che, per caratteristiche (ad es. importo, data di esecuzione, *address* di accredito/addebito delle valute virtuali) sembrano artificiosamente frazionate al fine di aggirare la soglia normativa prevista in materia di trasferimento di denaro contante tra privati ovvero ulteriori limiti interni di utilizzo predeterminati dal destinatario.
- 18.18. Operazioni di compravendita in contanti di valute virtuali apparentemente effettuate dal medesimo soggetto, in un ristretto arco temporale, disposte da località molto distanti tra loro.
- 18.19. Nel caso di *Initial Coin Offering* connessa a valute virtuali ricorrenza di operatività incoerente con le finalità dichiarate, per esempio per la presenza di utilizzi a scopo personale o comunque manifestamente difforni da quelli prospettati nel *white paper*.
- 18.20. Operazioni di compravendita di valute virtuali le cui caratteristiche non sono adeguatamente documentate, anche con riguardo alle *Initial Coin Offering*, e che possono essere collegate a schemi di attività fraudolenta (es. c.d. schemi Ponzi).

19. Operatività in valute virtuali che risulta coinvolgere controparti identificabili come a rischio o che presenta caratteristiche tali da ostacolare l'individuazione dei soggetti coinvolti.

- 19.1. Operatività in valute virtuali con il coinvolgimento di prestatori di servizi del settore aventi sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato, Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.
- 19.2. Operatività in valute virtuali, specie se di importo rilevante, in contropartita di *address* per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultino collegati anche indirettamente a contesti a rischio ovvero a Paesi o aree geografiche a rischio elevato, Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.
- 19.3. Operatività in valute virtuali provenienti da o dirette verso soggetti/*address* che, attraverso strumenti di analisi della blockchain ovvero sulla base di altre informazioni comunque a disposizione, risultano collegati, direttamente o indirettamente, al *deep web* o comunque a contesti a rischio (ad esempio *mixing*, *tumbling*, operatori di gioco non autorizzati, ecc.) o illeciti (ad esempio pedopornografia, *ransomware*, vendita di dati concernenti carte rubate/clonate, truffe informatiche, presunte organizzazioni terroristiche).
- 19.4. Ripetute richieste di conversione di valuta legale o virtuale in valute virtuali di diversa tipologia che, per le loro caratteristiche, consentono al soggetto che ne acquista la disponibilità di mantenere l'anonimato (*Anonymity-Enhanced Cryptocurrency* - AEC o *privacy coin*).
- 19.5. Ripetute operazioni in valute virtuali per mezzo di meccanismi peer-to-peer (P2P), per quantità corrispondenti a valuta legale di importo complessivamente rilevante.
- 19.6. Utilizzo di servizi di *proxy* ovvero di anonimizzazione (es. TOR) per ostacolare l'individuazione dell'origine della connessione.

20. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie (cd. mandati societari) che presenta caratteristiche inusuali, incoerenti o illogiche, specie in relazione alla tipologia di società partecipata, ovvero che appare finalizzata a trasferire disponibilità all'estero.

- 20.1. Mandati fiduciari aventi a oggetto l'acquisto o l'amministrazione di partecipazioni societarie il cui valore risulta da stime poco plausibili o irrealistiche ovvero riconducibili a imprese che, sulla base di visure camerali aggiornate, risultano non più attive o sottoposte a procedure concorsuali o che versano in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, specie se operanti in settori ritenuti a rischio di riciclaggio sulla base di fonti affidabili (es. appalti pubblici, costruzioni, settore estrattivo, sanità, smaltimento rifiuti).
- 20.2. Mandati fiduciari aventi a oggetto ripetuti acquisti o cessioni di partecipazioni in società di recente costituzione, specie se estere, ovvero i cui soci o esponenti siano interessati da notizie di indagini penali o di accertamenti patrimoniali specie se operanti in settori ritenuti a rischio di riciclaggio (es. appalti pubblici, costruzioni, settore estrattivo, sanità, smaltimento rifiuti).
- 20.3. Pluralità di mandati fiduciari riferibili allo stesso soggetto o a soggetti collegati e aventi a oggetto partecipazioni in una medesima impresa).
- 20.4. Utilizzo del mandato fiduciario per effettuare operazioni non riconducibili all'attività della società fiduciariamente partecipata in ragione di quanto previsto negli atti societari disponibili, specie se per importi complessivi rilevanti o che determinano il trasferimento di disponibilità a terzi.
- 20.5. Finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate e contestuale trasferimento delle partecipazioni in favore di mandati intestati a soggetti senza apparenti collegamenti, specie se il trasferimento avviene a un corrispettivo non coerente con la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria risultante dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.
- 20.6. Finanziamenti di soci in favore di società fiduciariamente partecipate di importo consistente, incongruenti con il profilo economico e finanziario del fiduciante o con le dimensioni della società finanziata, come desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.
- 20.7. Rimborsi anticipati di finanziamenti erogati alla società partecipata fiduciariamente, specie se in presenza di situazioni di difficoltà economico-finanziaria della società partecipata desumibile dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione.
- 20.8. Ripetute cessioni di partecipazioni societarie fiduciariamente intestate a garanzia di finanziamenti.
- 20.9. Ripetute cessioni di partecipazioni societarie e ingresso di nuovi soci di maggioranza, specie se a seguito della ricezione di fondi pubblici risultanti dal bilancio della società partecipata.
- 20.10. Conferimento di delega a un terzo non riconducibile al fiduciante per la partecipazione alle assemblee dei soci, specie se con assunzione di impegni aventi contenuto finanziario a carico della fiduciaria.
- 20.11. Ripetuta modifica delle istruzioni impartite dal fiduciante per il pagamento del corrispettivo inerente al trasferimento di partecipazioni societarie, a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il fiduciante stessi (da pagamento franco valuta, a pagamento anticipato, a pagamento differito).
- 20.12. Reintestazione di partecipazioni societarie richiesta dal fiduciante dopo breve lasso di tempo dalla relativa intestazione, specie se a seguito di impossibilità di completare l'adeguata verifica.

21. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore (cd. mandati titoli o di investimento), che presenta caratteristiche inusuali, incoerenti o illogiche, specie in relazione all'oggetto e allo scopo del mandato ovvero connessa con altri servizi fiduciari, specie se relativi a crediti ovvero finalizzati a trasferire disponibilità all'estero.

- 21.1. Richiesta da parte del fiduciante di aprire un rapporto presso un intermediario bancario o finanziario al fine di farvi transitare somme di origine incerta, specie se depositate presso un intermediario di Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 21.2. Richiesta di effettuare frequenti negoziazioni su conto fiduciario avente a oggetto la custodia di titoli, specie se le transazioni avvengono con modalità over the counter e se il fiduciante non risulti avere particolare esperienza di investimenti finanziari.
- 21.3. Richiesta di chiusura di un rapporto fiduciariamente intestato al soggetto e contestuale apertura di un altro rapporto diversamente intestato, specie se seguita dalla richiesta di trasferimento dei beni amministrati fiduciariamente a favore di terzi o all'estero.
- 21.4. Nell'ambito di un mandato avente a oggetto un rapporto intestato a più soggetti, richiesta di cessione delle disponibilità da parte di alcuni in favore degli altri intestatari, senza corrispettivo oppure a un corrispettivo notevolmente superiore o inferiore rispetto al valore dichiarato delle disponibilità.
- 21.5. Ripetute richieste di trasferire i fondi all'estero successive a precedenti disposizioni, poi annullate dal fiduciante, di trasferire gli asset presso altro intermediario bancario o finanziario italiano.
- 21.6. Rilascio di dichiarazioni discordanti sul valore degli strumenti finanziari conferiti all'atto di apertura del mandato e successivamente nel corso del rapporto, specie se si tratta di titoli negoziati su mercati non regolamentati.
- 21.7. Operazioni finanziarie disposte autonomamente dal fiduciante senza preventivo assenso scritto della fiduciaria (operazioni "franco valuta") e non supportate da idonea documentazione bancaria con indicazione del destinatario (ad es. la società partecipata) e della causale (ad es. aumento di capitale).
- 21.8. Operazioni di investimento in beni immateriali (es. marchi, brevetti o disegni e modelli), attività finanziarie complesse (es. polizze assicurative a elevato contenuto finanziario) formalmente intestate a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni, ecc.) ma di cui è nota la riconducibilità a soggetti residenti in Italia.
- 21.9. Conferimento nel mandato fiduciario di beni di elevato valore (metalli preziosi, opere d'arte, certificati rappresentativi di partecipazioni in società estere, crediti, diritti di proprietà intellettuale sottoposti a registrazione) ovvero inusuali (cassette di sicurezza) non in linea con il profilo economico finanziario del soggetto.
- 21.10. Richieste di rimborso frequenti inusuali rispetto alla natura del bene amministrato.
- 21.11. Mandato fiduciario avente a oggetto la stipula di una polizza vita per importo elevato, seguita dalla relativa dazione in pegno a garanzia di un finanziamento erogato a un soggetto terzo non riconducibile al fiduciante.
- 21.12. Ripetuti riscatti parziali di polizza seguiti, dopo breve tempo, dalla revoca del mandato fiduciario e dal trasferimento del saldo a favore di soggetto collegato al fiduciante.
- 21.13. Riscatto di polizza conferita in mandato fiduciario, senza che il controvalore transiti sul conto della fiduciaria.
- 21.14. Prestazione del servizio di escrow account in relazione a cessioni di crediti tributari, specie in presenza di informazioni desumibili dai bilanci, da una situazione contabile aggiornata o da altra idonea documentazione che inducano a sospettare dell'esistenza degli stessi.

22. Operatività connessa con l'utilizzo distorto di trust o di altri strumenti di protezione patrimoniale.

- 22.1. Istituzione del trust con ravvicinata e ampia modifica delle norme costitutive e/o regolamentari, eventualmente mediante adozione di un atto con diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata).
- 22.2. Istituzione del trust da parte di soggetti in situazione di tensione finanziaria e/o gravati da ingenti debiti tributari, con conferimento del relativo patrimonio, al probabile scopo di ostacolare le pretese

creditorie, tributarie o di procrastinare il fallimento di un'impresa già in stato di conclamata insolvenza (c.d. trust anti-concorsuale).

- 22.3. Istituzione di trust da parte di società a favore di specifiche persone fisiche, con conferimento di beni di elevato valore e in assenza di rapporti personali, commerciali o finanziari, in particolare, se le società operano in settori economici a rischio (es. materiale di difesa, opere civili, industrie estrattive).
- 22.4. Atto istitutivo del trust contenente clausole che consentano al disponente di designare sé stesso quale beneficiario, di modificare nel corso della vita del trust i beneficiari, di attribuire i redditi o i beni a soggetti da lui individuati o di far cessare in qualsiasi momento il trust.
- 22.5. Conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che presenta un profilo incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust ovvero attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo.
- 22.6. Atto istitutivo contenente clausole che attribuiscono al disponente la qualità di protector o la qualità di "co-trustee" ovvero che nominano una "trust company" controllata dal disponente o in base alle quali nel trust vengono conferite quote di una società di cui il disponente è amministratore e nella quale il disponente ha conferito i propri beni.
- 22.7. Il trustee appare remissivo rispetto agli atti del disponente, ovvero regolarmente d'accordo sulle operazioni richieste da quest'ultimo.
- 22.8. Utilizzo da parte del disponente e/o di soggetti a lui notoriamente collegati (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni note) di beni conferiti in trust (es. beni immobili locati o in comodato d'uso ai medesimi), anche in forza di clausole contenute nell'atto costitutivo.
- 22.9. Trustee e/o guardiano i cui poteri di gestione e/o disposizione del patrimonio conferito in trust sono subordinati, in tutto o in parte, al consenso del disponente, del beneficiario, ad esempio per effetto di clausole nell'atto costitutivo o di lettere di intenti, che prevedono obblighi di condivisione preventiva o di puntuale rendicontazione, ovvero di rapporti di notoria contiguità (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni note) tra trustee o guardiano e settlor.
- 22.10. Conferimento in trust di: beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust; beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco; aziende o rami di azienda con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche; imprese in cui gli atti di gestione e/o le decisioni circa l'eventuale distribuzione dei dividendi sono adottati dal settlor in forza della titolarità della carica di amministratore o di legale rappresentante o di contratti di consulenza.
- 22.11. Frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o.
- 22.12. Dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.
- 22.13. Costituzione di un fondo patrimoniale nelle immediatezze della celebrazione del matrimonio, da parte di soggetti in situazione di tensione finanziaria e/o gravati da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi, giurisdizionali o procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie e/o tributarie, e conferimento di beni in quantità eccessiva o inidonea rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (es. auto di lusso e imbarcazioni);
- 22.14. Stipula di un contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni nella società di famiglia a uno o più discendenti (cd. patto di famiglia) trovandosi in situazione di tensione finanziaria e/o gravato da ingenti debiti tributari o in pendenza di procedimenti amministrativi, giurisdizionali o procedure stragiudiziali volte al soddisfacimento delle pretese creditorie e/o tributarie.

23. Operatività in materia di cartolarizzazione di crediti che, per caratteristiche dei crediti stessi, dell'operazione complessiva, ovvero in relazione ai soggetti intervenuti e/o dei collegamenti

fra quest'ultimi, si presenta incoerente, inusuale ovvero illogica, tenuto anche conto della provenienza dei fondi utilizzati per il perfezionamento delle transazioni.

- 23.1. Proposte di acquisto da parte di società veicolo aventi ad oggetto crediti definiti e singolarmente individuabili [in luogo di pacchetti di crediti omogenei], soprattutto qualora l'acquisto avvenga a sconto, anche significativo, rispetto al valore residuo del credito e/o venga estinta un'ipoteca a garanzia del medesimo credito.
- 23.2. Acquisto di crediti di dubbia esigibilità (es. crediti sanitari connessi a prestazioni svolte da azienda ospedaliera in eccesso rispetto al budget convenzionato con il SSN) a prezzi elevati rispetto al valore nominale, specie se già oggetto di contenzioso con i debitori (es. ASL/ASP) o ceduti da soggetti che versano in stato di difficoltà finanziaria, falliti successivamente alla cessione ovvero i cui esponenti risultano coinvolti in indagini per reati fiscali.
- 23.3. Cartolarizzazioni connotate dalla partecipazione di società di mediazione che lucrano commissioni particolarmente elevate a danno del cedente, specie se ubicate all'estero e riconducibili agli stessi soggetti che controllano l'entità che organizza l'operazione di cartolarizzazione (arranger o lead manager) e/o quella che ne gestisce i relativi flussi di cassa (servicer e sub-servicer).
- 23.4. Cartolarizzazioni di crediti già cartolarizzati precedentemente, oggetto di una pluralità di cessioni tra diverse società veicolo per importi via via crescenti, in grado di generare significative plusvalenze in capo ai veicoli
- 23.5. Cartolarizzazioni aventi ad oggetto fatture emesse a distanza di tanti anni rispetto alle prestazioni sottostanti tutte nella stessa data o in un arco temporale ristretto e cedute subito dopo alla società veicolo
- 23.6. Cartolarizzazioni connotate dall'assenza di acquisti di crediti per lunghi intervalli temporali.
- 23.7. Acquisto da parte di controparte unica (terzo pagatore) di crediti relativi a diverse posizioni gestite o più unità immobiliari (asset) a garanzia del credito ceduto.
- 23.8. Presenza di collegamenti, anche indiretti, tra debitore ceduto e investitori/sottoscrittori dei titoli emessi per finanziare l'operazione di cartolarizzazione, specie se la cartolarizzazione ha ad oggetto crediti in sofferenza o crediti nei confronti di procedure esecutive.
- 23.9. Acquisto di crediti ceduti da entità giuridiche collegate all'*arranger*-soprattutto in caso di crediti di dubbia esistenza o pagati a un prezzo molto più elevato rispetto a quello di mercato.
- 23.10. Controparte (terzo pagatore) che, in fase di realizzo del credito, non presenta alcun collegamento (soggettivo e/o contrattuale), nemmeno indiretto, con il debitore ceduto.
- 23.11. In fase di realizzo del credito, presenza di titolare effettivo ricorrente nelle società che intervengono come terzo pagatore.
- 23.12. Acquisto di credito caratterizzato da impiego di disponibilità provenienti dall'estero, specie se da Paesi o aree geografiche a rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

24. Operatività sul conto corrente di corrispondenza che, in relazione ai flussi finanziari complessivamente transitati, alle informazioni fornite dall'ente rispondente, all'ubicazione geografica dei soggetti o degli intermediari intervenuti nei pagamenti, risulta del tutto inusuale, incoerente ovvero illogica.

- 24.1. Presenza di persone fisiche che operano sul conto di corrispondenza pur non comparando nel libro delle firme autorizzate, ove l'ente rispondente non abbia fornito specifiche informazioni in ordine alla relazione intercorrente tra la persona che opera per conto dell'ente e l'ente stesso.
- 24.2. Utilizzo del conto quale *pay-through/payabel through account* (c.d. conto di passaggio)¹, quando l'ente rispondente, in assenza di specifiche dichiarazioni o di presidi adeguati a una tempestiva trasmissione delle informazioni richieste dalla banca corrispondente, consente alla clientela l'accesso diretto ai propri conti correnti di corrispondenza.

¹ Sono così detti quei conti correnti di corrispondenza, sui quali la clientela dell'ente corrispondente risulti avere, dal punto di vista operativo, accesso diretto.

- 24.3. Utilizzo del conto quale *nested account/downstream* (c.d. conto nidificato)².
- 24.4. Addebiti sul conto di corrispondenza di carte o strumenti di pagamento (ad es. RID) emessi da intermediari terzi
- 24.5. Frequenti negoziazioni su conto di corrispondenza di assegni tratti su banche terze, indipendentemente dal luogo di insediamento della banca trassata
- 24.6. Diretta trasmissione di ordini alla piattaforma fornita dalla banca corrispondente, operata da ente rispondente che tuttavia, sulla base della legislazione del paese di insediamento, risulta essere un soggetto equivalente a un organismo di investimento collettivo del risparmio.
- 24.7. Repentini o inattesi mutamenti dei flussi finanziari movimentati sul rapporto di corrispondenza, in particolare per numero volumi complessivi ovvero per provenienza/destinazione geografica, specie se da/verso paesi considerati ad alto rischio.
- 24.8. Transazioni frequenti e/o ripetute da/verso clienti dell'ente rispondente che risultano situati in paesi ove quest'ultimo non è insediato né svolge la propria attività prevalente.
- 24.9. Transazioni convogliate sul rapporto di corrispondenza che, per importi complessivi, superano in maniera significativa il volume d'affari dell'ente rispondente.
- 24.10. Tipologia di transazioni sul rapporto di corrispondenza non coerente col *business model* dell'ente rispondente ovvero con il tipo di clientela di quest'ultimo.
- 24.11. Presenza non giustificata di intermediari finanziari nella filiera di pagamento, specie se ubicati in paesi ad alto rischio ovvero hanno un dubbio profilo reputazionale ai fini AML/CFT.
- 24.12. Transazioni accompagnate da messaggi SWIFT di pagamento di copertura (*cover payments*) privi di ogni riferimento all'ordinante e/o al beneficiario effettivo dell'operazione sottostante.

25. Operatività inerente a investimenti o prestiti realizzati nell'ambito di iniziative di *crowdfunding* che per caratteristiche del progetto, importi, ovvero per modalità di esecuzione risulta incoerente o inusuale rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero presenta una configurazione illogica, specie in assenza di convenienza economica della movimentazione.

- 25.1. Assenza di una chiara strategia o finalità economica nell'investimento/prestito posto in essere dal soggetto.
- 25.2. Richiesta di rimborso delle somme realizzata entro un breve lasso di tempo dall'investimento iniziale.
- 25.3. Richiesta di realizzare il rimborso mediante un conto diverso da quello già utilizzato nella fase di sottoscrizione dell'investimento ovvero mediante un conto intestato a soggetto/i diverso/i dagli interessati.
- 25.4. Investimento subordinato alla richiesta di condizioni privilegiate ovvero di rendimenti fissi.
- 25.5. Incongruenza fra l'importo delle attività investite e il volume delle attività liquide stimate, specie quando le prime siano superiori alle seconde.
- 25.6. Operatività caratterizzata dal trasferimento alla piattaforma di *crowdfunding* di fondi di ammontare eccedente la soglia già prevista come necessaria al progetto/prestito, con contestuale richiesta del rimborso dell'eccedenza, posta in essere dall'investitore ovvero dal titolare del progetto.
- 25.7. Improvvisa e/o inaspettata accelerazione del piano di riscatto/rimborsi concordato, posta in essere dal titolare del progetto, specie se per mezzo di pagamenti forfettari o di una cessazione anticipata.

² Sono "nidificati" quei conti di corrispondenza utilizzati da banche e/o intermediari finanziari terzi, clienti dell'ente rispondente, che utilizzano il rapporto per convogliare operazioni per conto proprio o per conto della propria clientela.

Nella individuazione e valutazione dei profili di sospetto i destinatari applicano le previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del Provvedimento.

Si rammenta, in particolare, che gli indicatori della presente sezione sono presi in considerazione da tutti i destinatari.

Gli indicatori della presente sezione e alcuni sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi (ad es. 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.17, 2.1).

La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici non rilevano ai fini del sospetto se risultano giustificate da ragioni plausibili individuate dal destinatario sulla base delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica o sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal soggetto cui è riferita l'operatività ovvero altrimenti acquisiti e di cui il destinatario tiene evidenza.

Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di profili soggettivi e oggettivi, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Restano fermi gli obblighi di congelamento ai sensi del d.lgs. 109/2007 e s.m.i.

1. **Operatività che per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche ovvero per il coinvolgimento di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative appare riconducibile a fenomeni di finanziamento del terrorismo, anche sulla base di collegamenti geografici con aree considerate a rischio di terrorismo per la diffusa presenza di organizzazioni terroristiche o per situazioni di conflitto o instabilità politica.**
 - 1.1. Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive per motivi di terrorismo o noti per essere stati interessati da indagini o fatti di cronaca connessi al terrorismo o all'estremismo religioso o politico, ovvero riferita a soggetti che presentino collegamenti significativi (per vincoli di parentela, affinità, convivenza o altre connessioni stabili note) con persone sulle quali sono state riscontrate le medesime circostanze pregiudizievoli.
 - 1.2. Operatività riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell'estremismo religioso o politico.
 - 1.3. Trasferimenti di fondi, specie se attraverso *money transfer*, carte prepagate o valute virtuali, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche considerate a rischio di terrorismo.
 - 1.4. Operazioni ripetute che, sulla base delle evidenze contabili o informatiche (es: estratti conto, localizzazioni di pagamenti mediante POS, accessi *home banking*), evidenzino il transito o la prolungata permanenza del soggetto in aree geografiche considerate a rischio di terrorismo.
 - 1.5. Operatività su piattaforme di raccolta fondi (*crowdfunding*, *crowlending*), specie tramite l'utilizzo di valute virtuali, che sembrano destinate a finalità opache o a beneficio di attività o enti aventi sede o operanti in aree geografiche considerate a rischio di terrorismo.
 - 1.6. Utilizzo frequente di carte di pagamento presso hub della rete di trasporti nazionale e all'estero, ovvero pagamenti effettuati a favore di compagnie aeree, agenzie di viaggio, autonoleggi, o di fornitori di articoli di equipaggiamento militare e di sopravvivenza che, anche tenuto conto del

profilo del soggetto e delle dinamiche sequenziali delle operazioni, lasciano presupporre che vi siano stati o siano in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro Paese per finalità di terrorismo.

- 1.7. Richieste inconsuete di cambio di valute estere che, tenuto conto del profilo del soggetto e delle dinamiche sequenziali delle operazioni, lasciano presupporre che vi siano stati o siano in corso di preparazione ritorni verso o allontanamenti dal nostro Paese per finalità di terrorismo.
- 1.8. Operatività che, tenuto conto del profilo del soggetto e delle dinamiche sequenziali delle operazioni, lascia presupporre che sia in corso un'attività di approvvigionamento improvviso di risorse, come nel caso di liquidazione di rapporti finanziari, di ricorso a forme di finanziamento motivate con generiche richieste di liquidità o di vendita di beni personali di valore, incluse residenze familiari, specie se le disponibilità siano immediatamente prelevate in contanti o trasferite ad altri soggetti ovvero quando dette operazioni siano realizzate subito prima del trasferimento verso aree considerate a rischio di terrorismo.
- 1.9. Riattivazione inattesa di strumenti come carte di pagamento o di conti correnti rimasti a lungo inattivi che, tenuto conto del profilo del soggetto e delle dinamiche sequenziali delle operazioni, lascia presupporre che vi siano stati allontanamenti ingiustificati e protratti dal nostro Paese.
- 1.10. Ripetute operazioni effettuate tramite carte di pagamento (es. ricariche, pagamenti POS) o tramite *money transfer* presso operatori commerciali situati in località che costituiscono snodi dei percorsi tipici di spostamento dei migranti (hub della rete di trasporti nazionale, valichi transfrontalieri, centri di accoglienza per migranti), con controparti residenti o originarie di paesi a rischio di terrorismo;
- 1.11. Concentrazione di trasferimenti finanziari tramite strumenti di pagamento di varia natura (contante, bonifici, circuiti *money transfer*, ricariche di carte di pagamento) in capo a soggetti che paiono fungere da collettori di fondi per conto terzi, anche nell'ambito di sistemi di trasferimento informale (es. hawala);
- 1.12. Transazioni di natura commerciale che coinvolgono soggetti residenti in o originari di paesi a rischio di terrorismo e che, tenuto conto del profilo del soggetto, della natura dei prodotti (oggetti d'arte, metalli preziosi o altri beni di elevato valore), delle dinamiche sequenziali delle operazioni o delle relative connotazioni territoriali, lasciano presupporre una provenienza illecita;
- 1.13. Transazioni apparentemente connesse con attività di commercio internazionale, da parte di soggetti economici di *standing* non elevato, relative a settori o aree ritenuti di rilievo per il finanziamento del terrorismo alla luce della natura dei beni (come nel caso di prodotti sottoposti a regimi restrittivi per motivi di sicurezza - es. prodotti chimici suscettibili di utilizzo per la fabbricazione di esplosivi, armamenti, tecnologie *dual use* - o prodotti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali) ovvero connotate da movimenti di fondi *cross-border* apparentemente non correlati ovvero incoerenti, anche sulla base della documentazione fornita, rispetto alle dimensioni, ai mercati o al settore merceologico di riferimento.
- 1.14. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative specie se di ispirazione ideologica (religiosa o politica), anche a titolo di donazione o a seguito di raccolte, di ammontare complessivo rilevante e sproporzionato rispetto alle dimensioni dell'ente, in particolare nel caso in cui le disponibilità siano in buona parte prelevate in contanti ovvero trasferite verso aree geografiche a rischio di terrorismo.
- 1.15. Trasferimenti di disponibilità di importo rilevante, in entrata o in uscita, da rapporti riferiti ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative specie se di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che risultino incongruenti rispetto all'attività dichiarata e alle dimensioni dell'ente, specie nel caso di operazioni con controparti collocate in aree geografiche a rischio di terrorismo ed estranee agli ambiti di attività dell'ente.
- 1.16. Trasferimenti di disponibilità di importo rilevante tra più associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative specie se di ispirazione ideologica (religiosa o politica), che presentino connessioni non giustificate, anche di natura non finanziaria (condivisioni di indirizzi, presenza di soggetti comuni).

1.17. Trasferimenti di disponibilità di importo rilevante da rapporti di associazioni, fondazioni o altre organizzazioni non lucrative specie se di ispirazione ideologica (religiosa o politica), a favore di terzi, in assenza di relazioni commerciali o d'affari, ovvero di persone collegate alle organizzazioni stesse (es. dipendenti o esponenti), che destano il sospetto di azioni distrattive di fondi da destinare in ultima istanza al finanziamento del terrorismo.

2. Operatività che per il profilo dei soggetti o le sue caratteristiche appare riconducibile a fenomeni di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, anche sulla base di collegamenti geografici con Paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati.

- 2.1. Operatività riconducibile a soggetti censiti in liste pubbliche di persone o entità destinatarie di misure restrittive ovvero che siano noti per il coinvolgimento in indagini o altre circostanze connesse allo sviluppo o al finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa non autorizzati dalla comunità internazionale.
- 2.2. Trasferimenti di fondi di importo rilevante con controparti o per conto di soggetti che, tenuto conto della documentazione acquisita, del profilo del soggetto o, nel caso di imprese, del settore economico di riferimento e delle aree di normale operatività, risultino connesse con Paesi coinvolti in programmi non autorizzati di proliferazione di armi di distruzione di massa, e che risultino incoerenti rispetto al profilo soggettivo ovvero all'attività economica esercitata.
- 2.3. Transazioni di natura apparentemente commerciale riferite a beni suscettibili di utilizzo per la produzione di armi di distruzione di massa (cd. *dual use*) che, anche sulla base della documentazione acquisita (es. fatture, documenti di trasporto, lettere di credito), risultino difforni dalla prassi corrente ovvero volti a eludere le misure restrittive specifiche, come nel caso di sospette "triangolazioni" finanziarie attraverso controparti insediate in [aree contigue a quelle dei] paesi a rischio di proliferazione, specie se appartenenti a settori di attività estranei a quella del soggetto, ovvero di irregolarità nella documentazione presentata, specie nel caso di incongruenze relative all'intestazione della fattura, alla natura dei beni sottostanti, alla destinazione finale dichiarata, agli indirizzi, alle modalità e ai costi della spedizione.

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Ns. Rif.: 249/22/VD

Milano, 29 luglio 2022

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"
Convocazione riunione del 6 settembre 2022

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Marco MISCIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA Carla RONCHI Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Mauro DE FRANCO	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Luca FERRIANI Antonio SANTORU	Sylvain LOISEAU

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza del Gruppo di lavoro in oggetto per **martedì 6 settembre 2022 alle ore 11.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame e commento del prototipo di questionario AML Banca d'Italia;
2. varie ed eventuali.

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri del Gruppo di lavoro. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì che il presente documento è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.